



COMUNE DI NOCETO

PAE variante 2022

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ottobre, 2022

Redazione a cura:

Dott. Geol. Luca Calzolari
MaC Studio Tecnico e Geologico
Via Cotti, 13 43035 San Michele Tiorre – Felino
P.IVA 02787240346
Tel. 0521-336192 Fax 0521-336193
E-mail info@studiomac.it
PEC luca.calzolari@pec.epap.it



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Ambito di applicazione del Piano Comunale delle Attività Estrattive.....	4
Art. 2 – Recepimento delle direttive del Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB)	4
Art. 3 - Contenuti del Piano Comunale delle Attività Estrattive	4
Art. 4 - Modalità di attuazione del Piano	6
TITOLO II - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	6
Art. 5 - Ambito di applicazione della Disciplina di valutazione di impatto ambientale.....	6
Art. 6 - Procedure di verifica (screening)	6
Art. 7 - Procedure per la valutazione d'impatto ambientale (VIA).....	7
TITOLO III - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI.....	9
Art. 8 - Autorizzazione convenzionata.....	9
Art. 9 – Convenzione	10
Art. 10 - Varianti al piano di coltivazione.....	10
Art. 11 - Costruzioni accessorie	11
Art. 12 - Denuncia di inizio lavori	11
Art. 13 – Decadenza.....	12
Art. 14 - Revoca e sospensione	12
TITOLO IV - VERIFICA, VIGILANZA E SANZIONI.....	13
Art. 15 - Attività di verifica dei quantitativi estratti	13
Art. 16 - Rete di punti quotati.....	14
Art. 17- Monitoraggio ambientale.....	14
Art. 118 – Sanzioni	17
TITOLO V - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	18
Art. 19 - Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza.....	18
Art. 20 - Direttore Responsabile.....	19
Art. 21 - Documento di salute e sicurezza.....	19
Art. 22 - Documento di stabilità dei fronti di scavo	21
Art. 23 - Rischi emergenti.....	22
Art. 24 - Rinvenimento di ordigni bellici	22
TITOLO VI – CRITERI E MODALITÀ PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE	23
Art. 25 - Modalità di coltivazione	23
Art. 26- Tutela delle acque sotterranee.....	23
Art. 27 – Distanze	25
Art. 28 - Rispetto delle alberature	26
Art. 29 - Rispetto delle costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale.....	27
Art. 30 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico	27
Art. 31 - Fossi di guardia.....	27
Art. 32 - Conservazione del terreno vegetale e dei materiali di scarto	27
Art. 33 - Strada di accesso – Polverosità.....	28
Art. 34 - Accorgimenti idonei ad impedire la lordatura delle strade pubbliche da parte degli automezzi di cava e per limitare l'inquinamento atmosferico	28
Art. 35 - Inadeguatezza della rete viabile	29
Art. 36 - Contenimento del rumore e dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico	29
TITOLO VII - SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREA DI CAVA.....	31
Art. 37 - Finalità e modalità generali di sistemazione finale	31
Art. 38 - Recupero agricolo.....	32
Art. 39 - Ritombamento delle cave	33
Art. 40 - Sistemazione finale naturalistica	34
Art. 41– Sistemazione finale a bacino idrico ad uso plurimo.....	36
Art. 42 - Sistemazione finale naturalistico – ricreativa	37
Art. 43 - Indirizzi per le modalità di manutenzione, gestione e fruizione delle zone naturalistico- ricreative.....	37
Art. 44 - Piano di gestione e conservazione delle opere di sistemazione finale	38
Art. 45 - Direzione lavori delle opere di sistemazione finale	39



Art. 46 - Collaudi	39
Art. 47 - Inadempienze agli obblighi di sistemazione finale	40
TITOLO VIII – PREVISIONI ESTRATTIVE	41
Art. 48 – Ambiti estrattivi previsti dal PAE 1995	41
Art. 48.1 – COMPARTO ESTRATTIVO n. 1 “POLO G2 - Partitore”	42
Art. 48.2 – AMBITO ESTRATTIVO n. 3 “CANDIA”	42
Art. 48.3 – AMBITO ESTRATTIVO n. 4 “CANDIA”	42
Art. 48.4 – AMBITO ESTRATTIVO 5 “CA' BASTONE”	42
Art. 48.5 – Intervento di rinaturazione “Tiro a volo”	42
Art. 49 – Ambiti estrattivi previsti dalle varianti 2007 - 2010 – 2018 - 2022	43
Art. 49.1 – Ambito estrattivo n. 6 “Cà Rossa”	45
Art. 49.2 – Ambito estrattivo n. 7 “Ghiaie di mezzo”	47
Art. 49.3a – Ambito estrattivo n. 8a “Campagnola vecchia”	49
Art. 49.3b – Ambito estrattivo n. 8b “Marchetta”	51
Art. 49.4 – Ambito estrattivo n. 9 “La Bettola”	53
TITOLO VIII – IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI	55
Art. 50 - Impianti temporanei di prima lavorazione di trasformazione degli inerti	55
Art. 51 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti	55
Art. 52 - Programma di sviluppo e qualificazione ambientale	56



NOTA DEL REDATTORE:

Le variazioni e le modifiche apportate al testo rispetto alla Variante al PAE 2018 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 04/07/2019 sono riportate con la colorazione azzurra, così da renderle maggiormente visibili.



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Piano Comunale delle Attività Estrattive

Per attività estrattive si intendono le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale che comportino modifiche dello stato fisico del suolo o del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fine di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal 3° comma dell'articolo 2 del R.D. 20/07/1927 n. 1443.

Non rientrano tra le attività estrattive le operazioni legate alla realizzazione di costruzioni e le operazioni tendenti al miglioramento fondiario delle aziende agricole purché non comportino utilizzo del materiale estratto per fini non direttamente connessi alla realizzazione delle opere previste o la sua commercializzazione.

Art. 2 – Recepimento delle direttive del Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB)

Le previsioni del Piano, verranno a recepire e ad incentivare la piena attuazione del “Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate” (PRRB), approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione assembleare 87 del 12 luglio 2022.

In particolare dando lustro *“al principio dell’economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la re immissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo (Art. 2, comma 1, lettera b delle NTA del PRRB). Con specifico riferimento al settore estrattivo ed a quello del sistema di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, secondo quanto stabilito dall’Art. 6, comma 6, della L.R. n. 17/91, la quantificazione dei nuovi fabbisogni estrattivi da parte della pianificazione di settore dovrà essere effettuata per i quantitativi che non potranno essere soddisfatti attraverso la disponibilità di materiale inerte riciclato idoneo agli stessi usi.*

Art. 3 - Contenuti del Piano Comunale delle Attività Estrattive

Il Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.), sulla base delle previsioni, indirizzi e prescrizioni contenute nel P.I.A.E., individua:

- le aree destinate ad attività estrattive rivolte al soddisfacimento degli obiettivi quantitativi;
- le modalità di attuazione;
- le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle cave;
- le destinazioni finali delle stesse cave;



- gli impianti fissi esistenti sul territorio comunale e le aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti fissi di lavorazione inerti.

Il P.A.E. si compone dei seguenti elaborati:

Relazione	RELAZIONE TECNICA		Variante 2007	
	RELAZIONE INTEGRATIVA		Variante 2007 bis	
	RELAZIONE ILLUSTRATIVA		Variante 2018	
	RELAZIONE AMBIENTALE PER VALSAT		Variante 2010	
Tavole	A01	Carta dello stato di fatto	Variante 2018	1:25.000
	A02	Carta dello stato di fatto del bacino delle ghiaie alluvionali	Variante 2007	1:10.000
	A03	Carta geologica del bacino delle ghiaie alluvionali	Variante 2007	1:10.000
	A04	Carta idrogeologica del bacino delle ghiaie alluvionali	Variante 2007	1:10.000
	A05	Carta degli Scarti del bacino delle ghiaie alluvionali	Variante 2007	1:10.000
	A06	Carta dell'Uso del suolo del bacino delle ghiaie alluvionali	Variante 2007	1:10.000
	P01	Progetto - Sintesi	Variante 2007	1:25.000
	P02	Progetto - Ambiti estrattivi individuati dal PAE 1995	PAE 1995	1:10.000
	<u>P03</u>	<u>Progetto - Ambiti estrattivi individuati dalla Variante 2022</u>	<u>Variante 2022</u>	<u>1:5.000</u>
NTA	<u>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</u>		<u>Variante 2022</u>	



Art. 4 - Modalità di attuazione del Piano

Le zone destinate ad attività estrattiva sono quelle individuate dall'apposita simbologia nelle Carte di Progetto. Il Progetto di attività estrattiva e sistemazione finale deve essere sottoposto alle procedure della L.R. 20 aprile 2018 n. 4 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”, di cui al Titolo II delle presenti Norme.

In seguito alla Verifica (screening) positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. o alla Valutazione positiva di impatto ambientale (V.I.A.), l’attività estrattiva è autorizzabile secondo le procedure previste al Titolo III della LR 17/91 e s.m.

In caso di incongruenza tra gli elaborati del PAE si intendono prescrittive le indicazioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione, nella Tavola di Progetto e nella Relazione tecnica nell’ordine qui indicato.

TITOLO II - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 5 - Ambito di applicazione della Disciplina di valutazione di impatto ambientale

I progetti inerenti le attività estrattive previste dal presente piano sono sottoposti alle procedure di Verifica (screening), di cui al Capo II della LR 4/18 e s.m.i.

Sono assoggettati alle procedure di Verifica (screening) anche le varianti di piani di coltivazione già approvati, se modificanti il volume, la profondità, la superficie di scavo o le modalità di sistemazione finale.

I progetti inerenti le attività estrattive in zone nel Parco del Taro sono sottoposti alle procedure di V.I.A. di cui al Capo III della LR 4/18 e s.m.i.

Art. 6 - Procedure di verifica (screening)

1. Per la procedura di verifica (screening) il proponente l’attività estrattiva deve presentare una domanda, ai sensi della LR 20 aprile 2018 n. 4, allegando i seguenti elaborati:
 - a) Progetto preliminare ai sensi della normativa nazionale vigente;
 - b) Studio ambientale preliminare relativo all’individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto che evidenzia motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione ed intervento;
 - c) Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;



- d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;
 - e) Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie;
 - f) Avviso sul BURERT debitamente compilato con i dati relativi al progetto.
2. La decisione dell’Autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
- a) Verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
 - b) Verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
 - c) Accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A.
3. La verifica positiva di cui alla lett. b) del comma 8 del presente articolo obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

Art. 7 - Procedure per la valutazione d'impatto ambientale (VIA)

1. La domanda per attivare la procedura di VIA, ai sensi della LR 20 aprile 2018 n. 4, deve essere corredata da:
- a) Progetto definitivo (o esecutivo) di coltivazione e sistemazione finale che, condiviso e sottoscritto dai proprietari di tutte le aree interessate, deve considerare tutte le attività previste nel comparto estrattivo;
 - b) Studio di impatto ambientale (S.I.A.), elaborato a cura e spese del proponente, che deve individuare e valutare gli impatti ambientali del progetto connessi a tutte le attività previste nel comparto estrattivo;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
 - d) Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie;
 - e) Elenco degli atti necessari alla realizzazione dell’opera e delle relative autorità competenti;
 - f) Documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l’effettuazione della Conferenza di servizi;
 - g) Avviso sul BURERT debitamente compilato con i dati relativi al progetto;
 - h) Eventuale motivata richiesta di segretezza di parte degli elaborati progettuali, allegando la documentazione da pubblicare.



Il suddetto Progetto Definitivo (o esecutivo) da sottoporre a procedura di VIA dovrà contenere:

- Specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività estrattive ed in particolare: superfici, profondità di scavo, mezzi impiegati e durata della fase di attività;
- Individuazione dei luoghi di stazionamento temporaneo dei mezzi, idonea impermeabilizzazione di tali aree e modalità di messa in sicurezza dei prodotti utilizzati per il funzionamento dei mezzi meccanici (carburanti, lubrificanti, ricambistica);
- Caratteristiche della viabilità di collegamento alla viabilità pubblica, specificando i tratti di viabilità bianca e gli interventi di adeguamento;
- Specifiche informazioni in merito alle attività di sistemazione finale, con particolare attenzione ai materiali utilizzati per il ritombamento o per le operazioni di risagomatura dei bacini, con particolare attenzione per quanto riguarda i materiali da impiegarsi per l'impermeabilizzazione degli stessi, così da garantire la migliore qualità delle acque per fini irrigui.

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) dovrà contenere:

- Descrizione del progetto definitivo;
- Descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa vigente;
- Dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- Relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull'area interessata dal progetto e l'assenza di elementi e fattori preclusivi;
- Descrizione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
- Descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- Descrizione della fase di decommissioning dell'opera;
- Sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
- Elenco di tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'opera, con la definizione delle relative amministrazioni che devono rilasciare tali atti.

Per ogni previsione estrattiva lo Studio di Impatto Ambientale, dovrà inoltre essere corredato da Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) e valutazione delle emissioni di polveri.

Qualora si attivino scarichi in acque superficiali o su suolo dovrà essere predisposta specifica istanza di Autorizzazione al Servizio competente.



TITOLO III - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 8 - Autorizzazione convenzionata

In seguito alla Verifica (screening) positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. o all'interno della Procedimento unico autorizzativo (PAUR) di cui all'art. 27bis del D.Lgs 152/06, è avviabile la procedura di autorizzazione di cui al Titolo III della LR 17/91.

La domanda di autorizzazione e il relativo progetto di coltivazione e sistemazione finale esecutivo devono essere sottoscritti dal titolare dell'attività estrattiva, che può essere soggetto distinto dal proprietario dell'area in base a contratto di locazione, concessione o altro titolo giuridico comprovante la disponibilità del terreno stesso.

Qualora il titolare dell'attività estrattiva sia un soggetto distinto dal proprietario dell'area deve essere allegata copia autentica del titolo da cui risulti la disponibilità del terreno.

Il Piano di coltivazione e sistemazione finale dovrà essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento. Tale valore, una volta valutato congruo rispetto ai prezzi di mercato e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della fidejussione versata dalla Ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza.

Ogni Piano di coltivazione e sistemazione finale dovrà essere corredato da Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA). La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a 5 anni né, di norma, inferiore a 3 e il Sindaco può concedere la proroga, non superiore ad un anno, solo se motivata dalla mancata estrazione di tutte le quantità autorizzate.

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi senza autorizzazione comunale integrativa, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessari il Permesso di Costruire o la S.C.I.A di cui alla L.R. 15/13 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui alla Legge Regionale medesima.

Dovranno essere altresì richiamati tutti gli adempimenti in capo ai soggetti autorizzati all'attività estrattiva in merito al trasporto di materiale derivante da attività estrattive secondo i disposti degli artt. 41 e 47 della LR 18/2016, delle conseguenti Dir. Regionali di cui alla DGR n. 1783/2017 e s.m.i., in materia di promozione della legalità.



Art. 9 – Convenzione

La convenzione tra l'Esercente la cava ed il Comune, individuata con precisione l'area oggetto di intervento, deve prevedere (rendendone obbligatorio il rispetto per il soggetto che chiede l'autorizzazione):

1. la durata e i tempi di coltivazione della cava, con il dettaglio dei programmi inerenti tanto lo sfruttamento quanto il ripristino dell'area;
2. le opere di urbanizzazione da eseguirsi da parte del gestore dell'attività; le opere necessarie ad assicurare le condizioni di sicurezza e di tutela della salute degli addetti e quelle che si rendano necessarie ad evitare danni ad altri beni ed attività;
3. l'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
4. le norme per la corretta attuazione del piano di coltivazione;
5. l'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
6. l'esecuzione delle azioni di monitoraggio ambientale previste dalla ValSAT.

A copertura di tutti gli obblighi assunti dal richiedente, deve essere prevista un'idonea garanzia fidejussoria, come indicato al precedente articolo 8.

La convenzione deve altresì prevedere le penali nel caso di inadempienze al punto precedente e le norme inerenti la vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto attiene il mancato rispetto di norme di Legge, che per l'inadempienza ad articoli della Convenzione.

Per la copertura di eventuali danni alle infrastrutture, alle opere pubbliche o all'ambiente dovranno essere fornite idonee garanzie assicurative.

Con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratta nell'anno, in conformità con le tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, a titolo di contributo, ai sensi dell'art.12 della L.R. 17/91.

La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale.

Firmatari della convenzione saranno il richiedente ed il Dirigente incaricato dal Sindaco; controfirmerà il proprietario del terreno, nel caso sia diverso dal richiedente.

Il Dirigente incaricato dal Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10 - Varianti al piano di coltivazione

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione del Comune, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause



che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino sostanziali variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Per quanto riguarda le attività di sistemazione finale il tecnico specializzato in assistenza alla D.L., in accordo con i progettisti, potrà motivatamente modificare le modalità di piantumazione, i sestri di impianto, le specie previste, le movimentazioni terre locali e quanto altro ritenuto necessario al fine di ottimizzare l'intervento di sistemazione finale, senza la necessità di provvedere a varianti al piano di coltivazione, purché non siano previste variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle geometrie degli scavi e del quantitativo utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91.

Art. 11 - Costruzioni accessorie

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessari il Permesso di Costruire o la S.C.I.A., di cui alla L.R. 15/13.

Non necessitano, quindi, dei provvedimenti edilizi di cui alla citata Legge, le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale e ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo.

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze devono essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità dalle norme vigenti e devono essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione.

Art. 12 - Denuncia di inizio lavori

Le ditte devono comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dal D.Lgs 624/96, al Comune, al competente Ufficio Provinciale, al Servizio di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, all'ARPAE ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, allegando il Documento di Salute e Sicurezza e il Documento sulla Stabilità dei Fronti di Scavo.

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- gli estremi dell'autorizzazione di cava;



- l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- il nome, il cognome e domicilio del Direttore Responsabile;
- il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite ne deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva, il Comune ne informa tempestivamente la Provincia e l'A.U.S.L. competente per territorio, precisando in particolare: l'intestatario della stessa, la denominazione e l'ubicazione della cava, la data di decorrenza e di scadenza, superficie e volumi previsti ed estremi dell'atto di autorizzazione.

Art. 13 – Decadenza

Il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) qualora vengano meno i requisiti del titolare dell'autorizzazione (di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 17/91);
- 2) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- 3) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- 4) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 624/96 e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Comune diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 14 - Revoca e sospensione

L'Amministrazione Comunale vigila sull'attività estrattiva provvedendo alla sospensione della medesima, previa contestazione degli addebiti all'esercente, sia nel caso di attività abbandonata, sia nel caso di infrazioni alle condizioni della presente normativa.

L'autorizzazione è invece revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico contenuto nel Piano di coltivazione per cause imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta.



La revoca è disposta con provvedimento motivato dal Comune, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive. Con il medesimo provvedimento, il Comune, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive, dispone le modifiche che risultano necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

In caso di temporaneità delle condizioni, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza.

TITOLO IV - VERIFICA, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15 - Attività di verifica dei quantitativi estratti

Il Comune vigila sul rispetto della attuazione del P.A.E., avvalendosi di propri uffici.

La Ditta deve presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione deve essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di ripristino e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, materiale di scarto);
- relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti, che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità;
- esiti del monitoraggio ambientale, ivi compreso il monitoraggio del grado di saturazione della viabilità interessata dal trasporto del materiale estratto.
- i dati identificativi relativi ai veicoli che trasportano materiali di cava all'esterno dell'area di cava e sulla viabilità pubblica secondo i disposti degli artt. 41 e 47 della LR 18/2016, delle conseguenti Dir. Regionali di cui alla DGR n. 1783/2017 e s.m.i.

La comunicazione in merito agli identificativi dei veicoli di cui sopra dovrà essere trasmessa anche all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile territorialmente competente.

Gli esiti del monitoraggio ambientale dovranno essere inviati anche ad ARPAE ed AUSL.

La cartografia dello stato di fatto, e il conseguente calcolo dei volumi estratti, deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre ed indicato nella relazione deve essere utilizzato per la determinazione dell'onere.

I controlli topografici e batimetrici dei volumi estratti, da eseguirsi da parte di tecnico indicato dall'Amministrazione comunale, sono a carico della ditta autorizzata all'attività estrattiva.



Art. 16 - Rete di punti quotati

Al fine del controllo la cava deve essere dotata di una serie di punti quotati (caposaldi) stabilmente infissi al suolo in modo inamovibile. I punti caposaldo dovranno essere correttamente descritti in apposita monografia (coordinate, quota, descrizione e fotografia) così da renderli univoci e fruibili per tutti i soggetti interessati. La loro ubicazione dovrà essere riportata su apposito elaborato, rappresentato su carta tecnica regionale alla scala 1:5.000.

Tale rete di capisaldi sarà utilizzata nelle rilevazioni plano-altimetriche a corredo dei rapporti annuali di cui al precedente art. 14 e per qualsiasi altro rilievo intermedio svolto su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'area di coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione.

Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa trarre quello precedente e quello successivo; devono inoltre essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona e sul terreno.

Nelle cave in pianura, non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, per le cave non in falda, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo caposaldi inamovibili di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione. Nelle cave di monte, i caposaldi dovranno essere collocati nelle zone di cava non più interessate dalla coltivazione senza tenere in considerazione l'annualità dei lotti di scavo.

Il piano quotato di tali punti e dei relativi caposaldi di riferimento dovranno essere riportati nel Rapporto annuale.

Art. 17- Monitoraggio ambientale

Il Piano di coltivazione deve contenere un Piano di monitoraggio per gli indicatori della qualità ambientale, corredato dei relativi programmi di misurazioni da effettuarsi periodicamente prima (ante operam), durante e dopo la realizzazione dell'intervento. I contenuti del piano di monitoraggio (punti di misura, cadenze, analisi, ecc.) per ogni intervento vengono indicati nell'autorizzazione convenzionata in relazione alle criticità riscontrate e sulla base delle prescrizioni impartite da ARPAE.

Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna all'attuazione del Piano di monitoraggio, prevedendo idonee garanzie finanziarie commisurate alle attività di monitoraggio previste.

Il Piano di monitoraggio può essere integrato o modificato in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico che si verrà progressivamente a delineare, anche in relazione ad eventuali situazioni critiche riscontrate.



Il Piano di monitoraggio deve definire il periodo per il quale dovranno essere continuati i prelievi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e sistemazione finale della cava.

Per il controllo della falda per ogni ambito o comparto estrattivo dovranno essere realizzati almeno 4 piezometri per il controllo della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione, due a monte e due a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso delle falde.

In relazione alla natura geologica prevalentemente argillosa, per l'ambito "Cà Rossa", se ritenuto corretto in fase di Screening/VIA, potrà essere evitato il posizionamento dei piezometri ed il monitoraggio delle acque sotterranee.

I piezometri devono essere perforati ad una profondità superiore alla massima soggiacenza del livello di falda determinata sulla base di apposito studio idrogeologico ed almeno 5 m oltre la massima profondità di scavo; allo scopo possono essere utilizzati anche pozzi esistenti purché dotati delle caratteristiche di cui sopra.

I piezometri devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello e per i campionamenti periodici delle acque prima dell'inizio delle operazioni di cava; il diametro minimo del tubo piezometrico installato dovrà essere di almeno 10 cm.

Il Piano di monitoraggio deve prevedere una frequenza almeno mensile per il rilevamento del livello freatico nei piezometri di controllo previsti dal Piano di coltivazione. I risultati devono essere espressi in quote assolute.

Il Piano di monitoraggio deve prevedere una frequenza almeno semestrale per il prelievo di campioni indisturbati di acqua nei piezometri ed eventualmente nel lago di cava e l'esecuzione in laboratorio ufficiale di analisi di cui al D.L. 31/2001 (allegato 1 parte A e B), oltre a oli minerali Fe e Mn, salvo diverse disposizioni dei Servizi di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL e ARPAE.

Con particolare riferimento ai parametri di Manganese (Mn) e Ferro (Fe), stante la naturale variabilità nelle concentrazioni di questi analiti riscontrate nel Comune di Noceto, in sede di autorizzazione delle attività, ARPAE potrà richiedere od escluderne l'inserimento nei set analitici, valutando i casi in modo specifico.

Una campagna di analisi dovrà essere effettuata prima dell'inizio della coltivazione della cava.

I risultati dei monitoraggi devono essere inviati annualmente al Comune e all'ARPAE.

La non osservanza del Piano di monitoraggio può comportare, in relazione all'importanza dell'inadempienza e della ripetizione della stessa, la sospensione dei lavori di estrazione in tutta la cava.

Nel caso di interventi estrattivi ubicati nei pressi di insediamenti abitativi sui quali sia prevedibile, attraverso l'utilizzo di modelli matematici sulla propagazione del rumore, l'insorgenza di situazioni di disagio per la popolazione, andrà effettuata in fase di progettazione dell'intervento una caratterizzazione del rumore di fondo ante operam dell'area impattata, attraverso una serie di misure fonometriche da effettuarsi nei punti più significativi, cioè nelle aree verosimilmente più esposte all'emissione sonora delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto e/o degli impianti di lavorazione, ed in particolare all'esterno degli edifici abitativi e degli eventuali ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, ecc.). Dovrà altresì essere prevista in fase



progettuale l'attuazione di adeguate misure mitigative; i punti utilizzati per la misurazione del livello di rumore di fondo entreranno a far parte di una rete di monitoraggio da sottoporre a controllo sulla base di un programma da definire negli atti progettuali, con rilevamenti sia durante le fasi preliminari dei lavori, sia dopo l'esecuzione delle opere per la mitigazione del rumore e l'avvio dei lavori (corso d'opera). In tale fase, qualora dalle simulazioni modellistiche di impatto se ne riscontrasse la necessità e compatibilmente con le possibilità di accesso, potranno essere prescritte anche misure all'interno degli edifici per la valutazione del criterio differenziale. Il monitoraggio potrà cessare solo se, quando ed in quanto i dati raccolti durante un numero significativo di campagne dimostrassero inconfutabilmente la riduzione del L_{eq} entro valori compatibili con quanto previsto dalle normative vigenti e comunque accettabili in relazione alle condizioni di vita della popolazione e della fauna.

Nel caso di interventi estrattivi ubicati nei pressi di insediamenti abitativi sui quali sia prevedibile, attraverso l'utilizzo di modelli matematici sulla diffusione delle polveri, la probabile insorgenza di situazioni di disagio per la popolazione, dovrà essere effettuata in fase di progettazione dell'intervento (ante operam), una misurazione della concentrazione delle polveri nei punti più significativi dell'area, cioè nelle zone verosimilmente più a rischio di elevati livelli di concentrazione delle polveri generati dall'attività delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto e/o degli impianti di lavorazione, ed in particolare all'esterno degli edifici abitativi e degli eventuali ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, ecc.); dovrà altresì essere prevista in fase progettuale l'eventuale attuazione di adeguate misure mitigative; i punti utilizzati per la misurazione della concentrazione delle polveri entreranno a far parte di una rete di monitoraggio da sottoporre a controllo sulla base di un programma da definire negli atti progettuali, con rilevamenti ante operam, sia dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione e l'avvio dei lavori, per il monitoraggio della fase di corso d'opera. Il monitoraggio potrà cessare solo se, quando ed in quanto i dati raccolti dimostrassero inconfutabilmente il raggiungimento di condizioni compatibili con quanto previsto dalle normative vigenti e comunque accettabili in relazione alle condizioni di vita della popolazione, della fauna, della vegetazione spontanea e delle colture agricole.

Il Comune, qualora verifichi direttamente, ovvero tramite il controllo dei dati rilevati dall'Esercente sulle reti di monitoraggio, l'instaurarsi di situazioni di rischio ambientale, potrà, sentiti eventualmente gli altri Enti competenti, sospendere l'autorizzazione all'attività estrattiva; la riattivazione potrà essere consentita solo dopo che le cause di tali situazioni siano state rimosse a cura e spese dell'Esercente, fatte salve le eventuali sanzioni di legge. Nei casi opportuni il Comune, confrontandosi con gli altri Enti competenti, potrà altresì richiedere la modificazione in senso cautelativo degli atti progettuali, ivi compreso il monitoraggio con possibilità di verificare anche eventuali altri indicatori ambientali, il miglioramento e/o l'aumento delle opere mitigative degli impatti sulle condizioni ambientali a rischio



Art. 118 – Sanzioni

Chiunque svolga le attività previste dell'Art. 2 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a € 2.582,00.

Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:

- a) nel caso di violazione delle prescrizioni relative al tipo ed alla qualità del materiale scavato ed alla estensione ed alla profondità massima della cava, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a € 1.549,00;
- b) negli altri casi previsti dall'autorizzazione, una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.549,00 e non superiore a € 10.329,00, fermo restando l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.

Il valore commerciale di cui ai punti precedenti è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di Commercio, vigenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione.

Gli importi delle sanzioni saranno uniformati alle indicazioni di legge vigenti al momento della contestazione della difformità.



TITOLO V - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Art. 19 - Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza

L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori dei pericoli connessi all'attività, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a m 40 e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1.80 metri (e alzata da terra di 30 cm in maniera da consentire alla piccola fauna di transitare liberamente) o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti.

È obbligatorio, quando le cave siano distanti oltre 500 metri dall'impianto di lavorazione dell'estratto, l'installazione di idonei locali prefabbricati, dotati di servizi igienici, punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso, per il ricovero delle maestranze.

La viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato.

L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.

Dovranno sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicurezza in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

Si dovranno inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di polizia mineraria (D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e D.lgs. 624/96) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

In ciascuna zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Noceto;
- Denominazione della cava;
- Progettisti
- Ditta esercente (con recapiti telefonici);
- Direttore Responsabile dei lavori (con recapiti telefonici);
- Sorvegliante (con recapiti telefonici);
- Estremi dell'atto autorizzativo;



- Scadenza autorizzazione convenzionata.
- Tipo di materiale estratto;
- Quantità di materiale estraibile;
- Massima profondità di scavo dal piano campagna.

L'Esercente dovrà mantenere in perfetta efficienza tutte le opere di cui sopra per l'intera durata dell'intervento.

Presso ogni cava dovranno essere disponibili per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia autentica:

- Autorizzazione comunale;
- Convenzione;
- Piano di coltivazione e sistemazione finale;
- Eventuali provvedimenti sindacali;
- Documento di salute e sicurezza;
- Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo e relativi aggiornamenti annuali.

Art. 20 - Direttore Responsabile

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al Direttore Responsabile di cava di cui all'art. 6 del D.P.R. 128 del 9.4.1959 e dall'art. 13 della L.R. 17/1991 s.m.i. rispettare e far rispettare le norme P.A.E. e le prescrizioni del Piano di coltivazione e di sistemazione finale.

Qualora il Direttore Responsabile ravvisasse elementi di rischio per l'incolumità o la salute delle maestranze e/o della popolazione, insorgenti a seguito di situazioni non prevedibili dalla progettazione, in particolare riguardanti la stabilità dei fronti di scavo dovute per esempio a rilevanti cambiamenti delle caratteristiche litologiche, giaciture, strutturali (stato di fratturazione e/o di imbibizione del giacimento), egli dovrà sospendere autonomamente l'attività ed avvisare tempestivamente il Comune e l'organo regionale di Polizia Mineraria, il quale potrà, a fronte di situazioni particolarmente preoccupanti, imporre la riprogettazione delle geometrie dei fronti, basata sui nuovi fatti emersi.

Art. 21 - Documento di salute e sicurezza

Ai sensi del 1° comma dell'art.18 del D.Lgs 624/96, all'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il Documento di salute e sicurezza (DSS) relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano e con il programma di coltivazione.

Sul datore di lavoro di aziende estrattive gravano vari obblighi specifici quali la designazione del sorvegliante nei luoghi di lavoro, l'adozione di misure e precauzioni adatte al tipo di attività al fine di prevenire e combattere gli incendi ed impedire i rischi derivanti alla salute dalle sostanze esplosive o nocive presenti nell'atmosfera, la predisposizione di adeguati mezzi di evacuazione e di salvataggio nonché di sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme, l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti delle misure da prendere in materia



di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria ai lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.

L'obbligo principale è la redazione di uno specifico "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) strumento essenziale di prevenzione. Questo va esaminato nella riunione di prevenzione e protezione dai rischi, da tenersi per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.

Il DSS contiene la valutazione dei rischi e deve descrivere le misure idonee di tutela, in situazioni sia normali che critiche, dimostrando che i luoghi di lavoro e le attrezzature sono stati progettati e vengono utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

È inoltre un documento dinamico, che va aggiornato a seguito di modifiche di qualunque tipo dei luoghi di lavoro rilevanti per la sicurezza, di eventi (infortuni, incidenti, ecc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti (o l'inadeguatezza di misure di prevenzione), di possibilità fornite dal progresso tecnico di ridurre (o eliminare) alcuni rischi, di osservazioni ricevute nelle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi.

Il DSS, da elaborare prima dell'inizio dell'attività, come i suoi aggiornamenti, va trasmesso all'autorità di vigilanza e tenuto sul luogo di lavoro.

Al Direttore Responsabile, nominato dal titolare, spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché, sia negli obiettivi che nelle specifiche disposizioni, l'attuazione del DSS.

Il Documento di Sicurezza e Salute deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

- 1) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive nocive;
- 2) mezzi evacuazione e salvataggio;
- 3) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
- 4) sorveglianza sanitaria;
- 5) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
- 6) manutenzione del materiale di sicurezza;
- 7) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
- 8) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
- 9) esercitazioni di sicurezza;
- 10) aree di deposito;
- 11) stabilità dei fronti di scavo;
- 12) zone a rischio di irruzioni di acqua;
- 13) evacuazione del personale;
- 14) organizzazione del servizio di salvataggio;
- 15) eventuale programma di attività simultanee;
- 16) criteri per l'addestramento in casi emergenza;



- 17) misure specifiche per impianti modulari;
- 18) comandi a distanza in caso di emergenza;
- 19) indicare i punti sicuri di raduno;
- 20) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

Il Direttore Responsabile dovrà sottoscrivere il Documento di Sicurezza e Salute e nella pianificazione dell'attività lavorativa dovrà attuare quanto previsto nel Documento stesso.

Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie i quali devono sottoscrivere il Documento di Sicurezza e Salute.

Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del Direttore Responsabile e dei sorveglianti.

Lo stesso titolare può assumere i compiti di Direttore Responsabile e di sorvegliante qualora sia in possesso dei requisiti, delle capacità e delle competenze necessarie.

Art. 22 - Documento di stabilità dei fronti di scavo

La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo durante la fase di coltivazione ed in seguito al ripristino finale deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati.

Il Piano di coltivazione dovrà contenere ai sensi dell'art. 52 del D.L. 624/96 una specifica "Relazione di stabilità dei fronti", che dovrà essere aggiornata annualmente.

La Relazione di stabilità dei fronti dei fronti di scavo, contiene la Verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo e di abbandono finale (ai sensi delle NTC 2018), nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la coltivazione.

Le verifiche dovranno considerare l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni (anche temporanei), altri carichi interagenti con i versanti.

Le verifiche dovranno essere effettuate utilizzando parametri geotecnici rappresentativi dei vari livelli stratigrafici interessabili dalle possibili rotture, nelle condizioni idrogeologiche più gravose verificabili.

Per la determinazione dei parametri geotecnici dovranno essere eseguite indagini in sito e prove di laboratorio, i cui certificati dovranno essere allegati.

Il documento dovrà essere allegato alla denuncia di esercizio, prevista dal D.P.R. 128/59 e dal D.L. 624/96, e dovrà essere aggiornato annualmente.



Art. 23 - Rischi emergenti

Nel caso di rischi emergenti per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente evidenziati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore Responsabile o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio dovranno essere immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque notificata.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica o emersi in corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale può impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che tutte il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire.

Art. 24 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva deve comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.



TITOLO VI – CRITERI E MODALITÀ PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE

Art. 25 - Modalità di coltivazione

L'attività estrattiva deve essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie possibili.

L'escavazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- la coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; la sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere completata contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo, salvo specifica autorizzazione comunale rilasciata sulla base di motivazioni connesse alle modalità di scavo e/o ripristino; in ragione dell'assetto morfologico e delle modalità di scavo previste, che interessano con successivi approfondimenti le stesse aree di intervento, per il solo ambito "Cà Rossa", le opere di recupero ambientale dovranno essere realizzate nelle zone di cava non più interessate dalla coltivazione, entro un anno dal termine delle attività estrattive nelle stesse.
- il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati; le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di sistemazione finale;
- è vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice;
- le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo; i percorsi dei canali di drenaggio e di scolo devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione.

Art. 26- Tutela delle acque sotterranee

Nelle cave di pianura e di fondovalle, quando non altrimenti specificato dal P.A.E. nei casi di recupero di tipo naturalistico con creazione di zone umide o tecnico-funzionale per la realizzazione di laghi per uso ricreativo collettivo, gli scavi dovranno essere mantenuti 1 metro sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione. Particolare attenzione dovrà essere posta in quegli ambiti in cui si prevede un incremento della profondità di scavo al fine di evitare possibili interferenze alla falda acquifera.

Qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, dovrà essere immediatamente avvisato l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, quest'ultima individuerà le modalità e gli idonei materiali per l'immediata sistemazione finale.



Qualora il recupero ambientale preveda la realizzazione di zone umide o laghi, alimentati da acque di falda, questi dovranno necessariamente essere il risultato di un intervento che preveda l'asportazione del solo materiale necessario per la loro realizzazione e non possono essere invece il risultato di tombamenti continui lungo le sponde, al fine di evitare l'interramento, l'interruzione o la deviazione della falda e al fine di garantire il ricambio delle acque nei laghi ed evitare quindi condizioni di anossia.

Riporti di cappellaccio e terreni fini lungo le sponde è ammessa solo, se finalizzata alla sistemazione vegetazione, nelle parti emerse delle scarpate.

Apporti di terreno possono essere invece previsti all'interno dei laghi per la realizzazione di opere finalizzate alla funzionalità del recupero naturalistico (es. isole per la nidificazione, movimentazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.).

I laghi sopra falda, alimentati da acque superficiali (canali, falde superficiali non significative, ecc.), devono risultare opportunamente impermeabilizzati a tutela degli acquiferi sotterranei. Se necessario possono quindi essere previsti apporti di terreno (o altro materiale ritenuto idoneo) per la sistemazione del fondo o la risagomatura delle sponde.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai materiali da impiegarsi per l'impermeabilizzazione degli stessi, così da garantire la migliore qualità delle acque per fini irrigui.

Gli impianti di trasformazione che utilizzano acqua sotterranea nel proprio ciclo di lavorazione dovranno operare conformemente a quanto disposto nella Parte III del D.Lgs 152/06, in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. Tale condizione dovrà essere adeguatamente dimostrata e supportata con documentazione tecnica.

Le acque provenienti dagli impianti di lavaggio non devono comunque essere rimesse direttamente nelle acque di falda o nei corpi idrici superficiali ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.; tali acque dovranno essere preventivamente trattate, attraverso una serie di idonee vasche di decantazione, in modo tale da assicurare loro la necessaria e idonea chiarificazione.

Eventuali cisterne e depositi di carburante per gli automezzi e i mezzi d'opera impiegati all'interno dell'area di cava dovranno essere attrezzati in modo da evitare, sia per cause accidentali che per eventuali manomissioni dei contenitori, lo sversamento sul suolo del carburante e l'inquinamento della falda idrica.

Qualora detto deposito non offra adeguate garanzie di sicurezza e tenuta contro il possibile inquinamento della falda idrica, il Comune potrà ordinarne la rimozione ed il rifornimento degli automezzi e dei mezzi d'opera potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di apposite autocisterne, che comunque non potranno sostare all'interno dell'ambito di cava, se non appositamente custodite e comunque fuori dall'orario di lavoro.



I mezzi impiegati per la coltivazione delle cave e per la realizzazione delle opere di sistemazione finale dovranno preferibilmente utilizzare oli biodegradabili, al fine di evitare il rischio di inquinamento delle falde in caso di perdite.

Al fine di evitare le discariche abusive durante l'attività estrattiva dovranno essere mantenute in perfetta efficienza le recinzioni e i cancelli di accesso. In merito alle recinzioni perimetrali degli ambiti estrattivi si ricorda la possibilità che le stesse, con altezza di 1.80 metri, siano alzate da terra di 30 centimetri in modo da consentire alla piccola fauna di transitare liberamente, precludendo comunque l'accesso alle persone estranee all'attività.

Per impedire le infiltrazioni e le tracimazioni di acque esterne eventualmente inquinanti, sia durante i lavori di estrazione sia durante la fase di sistemazione finale, le cave debbono essere circondate da un sistema adeguato di scolo, costituito da fossi di guardia per le acque di superficie, raccordati con la rete idrografica del circondario, e/o da argini "a corona".

Le acque reflue provenienti dalle zone di maggiore fruizione dell'area nonché da qualsiasi altra attività antropica autorizzata nell'area anche temporaneamente, dovranno essere sottoposte separatamente a trattamento di depurazione, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura.

In caso di utilizzo per la pesca o per allevamento ittico dei laghi di cava soprafalda dovrà essere limitata l'alimentazione forzata del pesce e gli interventi sanitari intensivi. Tali interventi dovranno essere autorizzati sulla base del parere di ARPAE, che potrà condizionare gli stessi interventi ad uno specifico monitoraggio sulla qualità delle acque del lago.

Non è ammesso l'utilizzo per la pesca sportiva o l'allevamento ittico dei laghi di cava in falda.

Art. 27 – Distanze

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. n. 128 del 9.4.1959, "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" di seguito riportate.

Senza specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, cui spettano i compiti di polizia mineraria sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

Opera	Distanza di rispetto	derogabilità
da strade di uso pubblico non carrozzabili	10 m	Si
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico	10 m	Si
da strade di uso pubblico carrozzabili	20 m	Si



Opera	Distanza di rispetto	derogabilità
da corsi d'acqua senza opere di difesa	20 m	Si
da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette	20 m	Si
da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati	20 m	Si
da ferrovie	50 m	Si
da opere di difesa dei corsi d'acqua	50 m	Si
da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi	50 m	Si
da oleodotti e gasdotti	50 m	Si
costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale	50 m	Si
da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali"	50 m	Si
dal perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.13 L.R. 47/78 modificato dalla L.R. 6/95	200 m	Si
da pozzi pubblici utilizzati per fini idropotabili	200 m	Si
dai canali irrigui	20 m	Si
da collettori fognari	20 m	Si
da viabilità primaria	50 m	Si

Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 C.C.

In caso di cave contermini, in accordo tra le parti, potrà essere stabilito l'annullamento della distanza di rispetto.

Art. 28 - Rispetto delle alberature

Tutte le eventuali alberature di riconosciuto pregio esistenti debbono essere conservate.

La distanza minima dal tronco all'orlo degli scavi, per le alberature da conservarsi, dovrà essere pari ad una volta e mezzo l'altezza della pianta, ciò vale in particolare per gli esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico e monumentale, sottoposte a tutela con atto regionale, ai sensi della L.R. 24/1/1977 n. 2 e dal D.P.R. 357/1997 s.m.i.



Art. 29 - Rispetto delle costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale

Gli scavi da costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale dovranno essere mantenuti ad una distanza di almeno 50 m; dovranno essere salvaguardati, oltre ai fabbricati, anche gli spazi correlati alla costruzione (corti, parco e viali, fabbricati minori).

Eventuali proposte di estrazione, che prevedano la demolizione di edifici esistenti restano comunque subordinate al rilascio di regolare titolo abilitativo da parte del Comune.

Art. 30 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico, e paleontologico dovranno essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 48 ore l'avvenuto ritrovamento alla autorità competente ai sensi di legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Comune.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dell'autorizzazione.

Art. 31 - Fossi di guardia

L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.

I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

Art. 32 - Conservazione del terreno vegetale e dei materiali di scarto

Allo scopo di consentire una rapida sistemazione finale agricola o forestale, particolarmente dove ciò è previsto dal piano di riassetto, nelle fasi di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario, per uno spessore pari ad almeno 0,5 metri, dovrà essere conservato all'interno del perimetro di cava per essere poi riutilizzato nella fase finale del riassetto.



Il terreno vegetale dovrà quindi essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze in siti appositamente delimitati dagli strumenti attuativi, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione qualora le modalità del recupero lo prevedano, ovvero destinato alle finalità di cui al successivo articolo.

Dovranno essere “scolturate” dal terreno agrario anche quelle superfici destinate al deposito temporaneo dei materiali di lavorazione o di scarto o di provenienza esterna, nonché le superfici destinate a rampe e corsie e ad accogliere le attrezzature di servizio, le aree di sosta dei macchinari ecc.

Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 4 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive.

È vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava.

Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario alla sistemazione finale della cava da cui è stato estratto.

È vietato l'accumulo anche temporaneo del terreno vegetale e/o di materiali di scarto al di fuori dell'area di cava.

In fase di progettazione devono essere eseguite analisi chimico-fisiche finalizzate alla determinazione delle caratteristiche del terreno vegetale. Tali parametri dovranno essere assunti come riferimento per il collaudo della corretta esecuzione delle operazioni di sistemazione finale.

Art. 33 - Strada di accesso – Polverosità

La Ditta deve provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso dalla cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 50 metri. Tale lunghezza potrà essere opportunamente ridotta in accordo con il Comune.

La Ditta esercente deve provvedere comunque all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri prodotte dal trasporto dei materiali lungo la pista di accesso dalla cava alla viabilità pubblica.

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

Art. 34 - Accorgimenti idonei ad impedire la lordatura delle strade pubbliche da parte degli automezzi di cava e per limitare l'inquinamento atmosferico

La ditta esercente è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di sistemazione finale, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed in entrata dalla cava imbrattino le strade pubbliche. A tale fine deve essere garantita la



necessaria ripulitura della viabilità pubblica e di accesso ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

I mezzi d'opera e gli autocarri per il trasporto degli inerti provenienti dalle cave dovranno essere progressivamente adeguati alle indicazioni europee (euro 3, euro 4...) e dotati di filtri antiparticolato. Il progetto definitivo sottoposto a procedura di V.I.A. dovrà contenere il cronoprogramma di adeguamento di mezzi d'opera e degli autocarri.

In caso di persistente inadempienza, il Comune può imporre l'adozione di particolari accorgimenti entro un termine massimo da definirsi caso per caso.

L'inadempienza, o la non osservanza del termine di tempo imposto, può comportare la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 35 - Inadeguatezza della rete viabile

Fatte salve le eventuali disposizioni in materia già applicate da parte degli Enti preposti alla manutenzione delle rispettive reti stradali, il Comune, nel caso di inadeguatezza della propria rete stradale al traffico pesante proveniente dalla cava (in ordine alla resistenza delle massicciate, alla larghezza del corpo stradale ed alla idoneità dei manufatti stradali, curve etc.) può imporre in qualsiasi momento alla Ditta esercente, entro un adeguato termine, la realizzazione delle opere e degli interventi necessari all'adeguamento della rete stessa quando preveda o riscontri danneggiamenti provocati o provocabili dagli automezzi della ditta medesima.

Qualora, entro i termini imposti, la ditta non provveda alla sistemazione finale ed agli adeguamenti suddetti, il Comune interverrà d'ufficio e le spese relative saranno immediatamente addebitate alla ditta medesima. È inoltre facoltà del Comune, qualora lo ritenga necessario, imporre, per gli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave o da impianti di lavorazione dell'estratto, l'uso di percorsi alternativi, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati, al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.

L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto per tali lavori può comportare la sospensione dell'autorizzazione.

Il Comune dispone che gli accessi alle cave ed agli impianti di lavorazione siano adeguati e corredati da opportuna segnaletica.

Art. 36 - Contenimento del rumore e dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava ed al trasporto degli inerti in corrispondenza degli edifici limitrofi non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.



Dovrà inoltre essere definito in fase di Screening il percorso degli automezzi pesanti in grado di garantire i requisiti di tutela previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Al fine di valutare con maggior dettaglio gli effetti della cava e del trasporto degli inerti in termini di inquinamento acustico, dovrà essere redatta una specifica Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 4 della LQ n. 447/95, dei regolamenti regionali e secondo le indicazioni dell'ARPAE.

Il progetto di attività estrattiva dovrà prevedere fasce di rispetto da elettrodotti ad alta e media tensione, da sottostazioni e cabine di trasformazione tali da garantire l'osservanza dei limiti di cui al D.P.C.M. del 08.07.2003 ed al D.M.LL.PP. del 16.01.1991.

Il Documento di salute e sicurezza dovranno prevedere la permanenza di persone per tempi inferiori a 4 ore giornaliere, ove superati i limiti di esposizione al campo magnetico indicati dalla L.R. 30/2000.



TITOLO VII - SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREA DI CAVA

Art. 37 - Finalità e modalità generali di sistemazione finale

Il progetto di sistemazione finale deve essere presentato contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione di coltivazione e diventa parte integrante della stessa autorizzazione di coltivazione e criterio guida anche per le modalità di coltivazione; perciò, ogni qualvolta si presentassero contraddizioni fra le modalità operative di coltivazione e quelle di sistemazione, dovranno essere scelte soluzioni che favoriscano o comunque non pregiudichino in alcun modo la realizzazione di queste ultime.

Il progetto di sistemazione finale deve rispondere ai seguenti requisiti:

- sfruttare le opportunità offerte dall'uso della vegetazione e dalle tecniche di ingegneria naturalistica per limitare gli impatti negativi prodotti dall'intervento ed ottenere, in particolare, la stabilizzazione superficiale delle scarpate, il ripristino dei canali irrigui e di scolo esistenti;
- affiancare alle esigenze di funzionalità dell'intervento una adeguata qualità dell'assetto finale anche dal punto di vista percettivo ed ecosistemico;
- sfruttare le opportunità che il nuovo ambiente recuperato fornisce per i controlli sul sistema ambientale complessivo.

Il progetto deve prevedere la sistemazione finale dell'area direttamente interessata dall'intervento; in alcuni casi il raccordo con il paesaggio e l'ecosistema circostante può richiedere anche interventi su aree esterne che devono essere concordati con i rispettivi proprietari privati o pubblici e comunque previsti nel Progetto di coltivazione e sistemazione finale.

Le modalità di intervento per la sistemazione finale dovranno comunque seguire i seguenti criteri generali di intervento:

1. nella piantumazione dovranno comunque impiegarsi specie rigorosamente autoctone, che dovranno provenire da vivaio "locale", oppure opportunamente cartellate se provenienti da altri vivai, come previsto dalla normativa prevista in materia;
2. nei programmi di difesa delle piante da parassiti animali, parassiti vegetali e crittogame devono essere impiegati prodotti e tecniche di difesa biologica;
3. è sempre vietata la piantumazione di Gimnosperme e di essenze esotiche, anche se spontaneizzanti, le quali se infestanti dovranno essere assoggettate a misure di controllo, in particolare se minacciano le essenze di recente piantumazione.
4. un'attenzione particolare va posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e messo a



discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima di un suo riutilizzo, al fine di evitare il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.)

La progettazione degli interventi di sistemazione finale naturalistica dovrà essere redatta obbligatoriamente da tecnici di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico.

Art. 38 - Recupero agricolo

Il recupero agricolo consiste nel riempimento dello scavo con il materiale inerte e la rimessa in posto, come ultimo strato terroso, del cappellaccio accantonato nella fase di escavazione.

Per recupero agricolo dovranno essere rispettate le indicazioni dall'art. 41 delle NTA del PIAE.

I materiali devono essere posati e compattati secondo strati uniformi, con spessore non superiore ai 30 - 40 cm, in modo tale che gli eventuali assestamenti, oltre che più limitati, risultino più uniformi.

Dovranno inoltre essere previsti tombamenti con una ricarica a quota maggiore rispetto alla quota stabilita; in tutti i casi dovranno essere evitati, negli ultimi due metri superficiali, riporti di materiali lapidei o ghiaiosi, oppure fortemente drenanti.

In tale spessore è compreso lo strato di finitura di almeno 50 cm di terreno agrario precedentemente accatastato. In sede di collaudo finale verrà verificata la composizione del terreno riportato, con attenzione ai parametri determinati prima della coltivazione della cava.

Particolare attenzione deve inoltre essere data alla ricomposizione dei fondi agrari, alla conservazione o alla piantagione di alberi e cespugli lungo le strade campestri e lungo i limiti di proprietà onde conservare aree di compensazione ecologica.

In modo particolare le modalità di intervento nelle zone agricole dovranno rispettare le seguenti indicazioni, che in parte hanno valore di vincoli progettuali (punto f.), in parte rivestono il ruolo di linee guida per l'adozione, anche in campo agricolo, di filosofie di intervento più sensibili alle tematiche ambientali (punti a., b., c., d., e.):

- a. privilegiare per quanto possibile le attività agricole meno impattanti (es. prati e pascoli);
- b. favorire la conduzione delle attività agricole meno impattanti (quali ad esempio le colture stagionali e permanenti) secondo le regole dell'agricoltura biologica;
- c. individuare all'interno di aree coltivate a seminativo piccole isole o strisce di colture a perdere, possibilmente di natura differente, al fine di offrire zone per l'alimentazione, la nidificazione e la riproduzione di varie specie animali;
- d. favorire l'adozione di accorgimenti idonei durante il taglio dei raccolti per ridurre la mortalità della fauna selvatica (es. iniziare il taglio a partire dal centro dell'appezzamento procedendo verso l'esterno);
- e. evitare le coltivazioni monoculturali e applicare le pratiche rotazionali per un minor uso di concimi azotati;
- f. prevedere la realizzazione all'interno delle zone agricole di ambienti di transizione quali siepi, boschetti e macchie d'alberi, tramite l'impiego di specie idonee quali ad esempio *Quercus pedunculata*, *Carpinus*



betulus, Acer campestre, Populus nigra, Prunus spinosa, Prunus padus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, oltre all'impiego di essenze domestiche (anche nelle loro forme selvatiche) che possano costituire una sorgente di disponibilità alimentare quali ad esempio il ciliegio selvatico (Prunus avium), il susino (Prunus domestica), il gelso (Morus alba, Morus nigra), il noce (Juglans regia), ecc.. Gli interventi dovranno essere realizzati mantenendo il massimo livello di connessione tra le siepi e la vegetazione arboreo-arbustiva esistente o ricreata in sede di recupero.

Art. 39 - Ritombamento delle cave

Il ritombamento delle cave, ove esplicitamente previsto, è subordinato al parere positivo degli enti competenti da acquisire nella fase di Screening o di provvedimento unico (PAUR).

Il ritombamento è ammesso con materiali rispondenti a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Nello specifico, le tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi dovranno essere dichiarate negli elaborati progettuali, distinte fra quelle di provenienza interna al sito (cappellaccio superficiale ed altri sterili inframmezzati al giacimento utile) e quelle di provenienza esterna.

I materiali di provenienza esterna, che in ogni caso dovranno essere conformi alla colonna A della Tab. 1 dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/06 e s.m.i., potranno consistere in:

- terre e rocce da scavo provenienti da cantieri edili-stradali purché qualificabili come sottoprodotti ai sensi delle leggi di settore vigenti (attualmente D.P.R. 13/06/2017 n° 120);
- terre di scarto di altre attività estrattive (terra non inquinata, rifiuti inerti di estrazione, sterili di estrazione secondo la definizione del D.Lgs. 117/2008);
- limi di lavaggio provenienti da frantoi per inerti naturali se qualificati come non rifiuti e nel rispetto della vigente normativa;
- terre di sottovaglio provenienti da impianti di recupero inerti da demolizione purché qualificabili come "cessati-rifiuti" o come "sottoprodotti" ai sensi dalle normative di settore vigenti;

Negli elaborati progettuali dovrà essere previsto un programma di monitoraggio in corso d'opera delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali utilizzati per il ritombamento.

I Materiali impiegati per i ritombamenti dovranno risultare conformi a quanto previsto nel rispetto dei requisiti di utilizzo e di qualità ambientale previsti dalle normative di settore vigenti, come dovrà risultare dall'apposita documentazione che l'Esercente dell'attività estrattiva dovrà procurarsi in copia da ciascun fornitore e per ciascun lotto dei suddetti materiali.

L'Esercente dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla verifica del rispetto delle concentrazioni-soglia di contaminazione dei materiali utilizzati per i ritombamenti e delle terre di provenienza interna al sito (terra



non inquinata, rifiuti inerti di estrazione, sterili di estrazione); tutta la documentazione relativa dovrà essere conservata in cava e trasmessa al Comune e ad ARPAE con la Relazione annuale.

La quantità di materiali di riporto andrà definita nel progetto tenendo conto di un sovrassetto tale da compensare gli assestamenti e conseguenti abbassamenti della quota topografica, in modo che le quote definitive di progetto si mantengano effettivamente anche a lungo termine, al fine di evitare la formazione di depressioni ed il conseguente deflusso difficoltoso delle acque superficiali.

Art. 40 - Sistemazione finale naturalistica

Per sistemazione finale naturalistica si intende la ricostituzione dei caratteri naturalistici dell'area in relazione con l'ambiente circostante.

Per le cave in falda devono essere previsti specchi d'acqua di forma irregolare e con profondità differenziate. La sistemazione finale porterà così alla formazione di nuovi biotopi i quali possono anche essere gestiti per la fruizione pubblica con la costruzione di strutture per l'educazione ambientale e la ricreazione.

La sistemazione finale deve essere preceduta da un'opera di stabilizzazione delle sponde cercando di adattare il più possibile alla nuova situazione ambientale che si verrà a creare, anche attraverso idonea piantumazione ripariale.

Le aree potranno essere attrezzate per la fruizione pubblica, didattica e ricreativa, in tal caso dovranno essere previste idonee attrezzature di servizio, parcheggi, aree di sosta, accessibili ai disabili. Le opere accessorie dovranno inserirsi opportunamente nell'ambiente, garantendo un elevato grado di naturalità.

Le modalità specifiche della sistemazione finale potranno variare caso per caso a seconda delle superfici interessate e delle finalità specifiche, ma dovranno comunque seguire i seguenti criteri generali di intervento.

1. La rete viaria esistente e/o di nuova costruzione, interna ed esterna, trasversale e longitudinale, dovrà essere mitigata, rispettando le distanze di piantumazione prescritte dalla vigente legislazione in materia, da fasce di ambientazione costituite dai tipici elementi del paesaggio padano quali: siepi, sieponi, boschi, boschetti, filari semplici e filari doppi a composizione arborea, arbustiva ed arboreo-arbustiva sempre plurispecifiche.
2. Nelle fasce limitrofe alle strade di accesso all'area e nell'area stessa è sempre vietata l'installazione permanente di attrezzature pubblicitarie, mentre le attrezzature provvisorie devono sempre essere autorizzate dal Comune.
3. Tutti gli interventi e le trasformazioni riguardanti gli assetti edilizi, urbanistici e infrastrutturali del territorio (ivi compresa l'apertura di strade e percorsi, insediamenti vari, serre e tunnel per colture forzate, la modifica di opere di irrigazione e drenaggio, attrezzature varie e passaggio di impianti anche provvisori),



ove non previsti espressamente dal Progetto di sistemazione finale, sono sempre subordinate all'autorizzazione del Comune.

4. È fatto divieto di adibire le cave a discarica e/o a stoccaggio di materiali di qualsiasi tipo, ad eccezione del cappellaccio e degli scarti di cava; risulta inoltre vietata la costruzione di impianti di smaltimento e depurazione di rifiuti solidi e liquidi, di sottoprodotti vari, di letame e liquami reflui degli allevamenti.
5. Non è consentita la costruzione ed il passaggio di fognature e/o canali di scarico provenienti da insediamenti civili e/o industriali.
6. Non è consentita la costruzione di ricoveri per animali in allevamento o di altri fabbricati non strettamente connessi alle attività di gestione dell'area.
7. Occorrerà localmente ottenere un miglioramento delle condizioni pedologiche del substrato, tramite il riporto di un idoneo spessore di terreno agrario (minimo 50 cm) sulle aree interessate dall'escavazione ad eccezione dei laghi;
8. I sottoprodotti dell'agricoltura, compost, fanghi di depurazione, reflui zootecnici e letame apportati al fine di ammendare e concimare il terreno, dovranno essere opportunamente valutati sotto l'aspetto chimico-fisico ed agronomico.
9. Nella scelta delle opere di ingegneria naturalistica si dovranno preferire quelle meno onerose ma di più sicuro effetto finale, quali idrosemine e messe a dimora di alberi e arbusti con tecniche non convenzionali.
10. Nella piantumazione dovranno comunque impiegarsi specie rigorosamente autoctone, che negli anni hanno mostrato buon adattamento all'ambiente pedoclimatico, alle particolari condizioni microclimatiche ed al tipo di governo al quale verranno assoggettate, e che non abbiano manifestato, a livello regionale, conclamati attacchi di parassiti tali da comprometterne l'esistenza stessa.
11. È sempre vietata la piantumazione di Gimnosperme e di essenze esotiche, anche se spontaneizzate, le quali, se infestanti, dovranno essere assoggettate a misure di controllo, in particolare se minacciano le essenze di recente piantumazione.
12. Preferenza deve essere accordata ad essenze che richiedono piani di gestione poco onerosi in termini di tempo, di costi fissi, di costi variabili e di specializzazione tecnica degli addetti alla manutenzione.
13. Il progetto di sistemazione finale dovrà inoltre tenere conto del grado di dipendenza delle specie dall'acqua in relazione ai più comuni fattori edafici e, soprattutto, alla capacità di ritenzione idrica del suolo ed alla soggiacenza della falda.
14. Per ciascuna delle zone oggetto di rinaturazione, quando la copertura prevista è mista erbaceo-arborea-arbustiva, dovranno essere piantumate almeno 8 specie erbacee, 4 arboree e 6 arbustive. Quando la copertura prevista è mista arborea-arbustiva, dovranno essere piantumate almeno 4 specie arboree e 6 arbustive. Quando infine la copertura prevista è solo arborea, solo arbustiva o solo erbacea dovranno comunque essere piantumate rispettivamente almeno 8 specie erbacee, 4 arboree e 6 arbustive.



15. Le piantumazioni dovranno essere effettuate badando di piantumare non appena possibile le essenze a lenta crescita che dovranno anche essere disetanee (1-2 anni in più) in seguito al postime impiegato per tutte le altre essenze.
16. Lungo la fascia perimetrale dell'area di cava e dei principali manufatti (parcheggi, piazzali di servizio e di deposito, ecc.) dovranno essere previste fasce di vegetazione al fine di mitigare l'inquinamento acustico, atmosferico e quello dovuto alle polveri.
17. Evitare l'utilizzo di specie produttrici di pollini con attività allergenica nota.
18. Prevedere, per quanto possibile, l'utilizzo di essenze vegetali a impollinazione entomofila.

Il progetto di sistemazione a verde dovrà essere redatto da professionisti abilitati, con specifiche conoscenze in materia, e dovrà contenere un Piano di gestione con descrizione delle scelte colturali e delle tecniche di gestione agro-forestale.

Art. 41– Sistemazione finale a bacino idrico ad uso plurimo

Per sistemazione finale a bacino idrico ad uso plurimo si intende la realizzazione di un lago di cava non connesso alla falda idrica, le cui caratteristiche permettano l'utilizzo delle acque di accumulo del bacino per diversi scopi e in diversi tempi.

Tale intervento deve essere realizzato con particolare attenzione all'impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate del bacino tale da garantire una permeabilità minima di $1,0 \cdot 10^{-7}$ cm/s; per l'impermeabilizzazione si dovranno utilizzare le tecniche ritenute più idonee (con argilla e bentonite, con o senza teli sintetici, ecc). Nel caso si utilizzino materiali limo argillosi derivanti dagli scarti di escavazione o limi di frantoio si dovranno verificare le loro caratteristiche fisico chimiche e in fase di progettazione, per ogni fornitura di materiale, dovrà essere verificato in laboratorio geotecnico il grado di compattazione necessario per ottenere tali valori di permeabilità.

Per la realizzazione dei rilevati arginali dovranno essere utilizzate terreni di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6), con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25, con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006.

In fase di messa in opera dei bacini dovrà essere garantita la funzionalità del collegamento idraulico tra il bacino e la rete idrica superficiale.

Per rendere operativi i bacini idrici si dovranno realizzare apposite opere di carico e scarico prevedendo preferibilmente l'alimentazione e lo scarico delle acque a gravità; nel caso la morfologia delle aree non permetta tale sistema si dovranno prevedere impianti di sollevamento alimentati da energia rinnovabile.

La sistemazione finale dell'area dovrà garantire un'adeguata copertura vegetazionale in modo da garantire un corretto inserimento dell'opera di accumulo idrico. Dovrà pertanto essere privilegiato l'inserimento di filari



arborei e siepi arboreo-arbustive lungo le zone perimetrali dei bacini, senza tuttavia pregiudicare le ordinarie operazioni di manutenzione e di gestione del bacino.

Tutte le essenze arboree e arbustive dovranno essere rigorosamente autoctone e dovranno essere privilegiate quelle specie tipiche della campagna agricola circostante, con l'inserimento di specie produttrici di frutti e bacche utili alla sosta ed al foraggiamento di numerose specie animali.

Art. 42 - Sistemazione finale naturalistico – ricreativa

Per sistemazione finale naturalistico – ricreativa si intende la ricostituzione dei caratteri naturalistici dell'area in relazione con l'ambiente circostante, finalizzata alla fruizione pubblica.

Per tali aree valgono le stesse indicazioni di cui all'art. 39 è però ammessa la realizzazione di strutture per la fruizione pubblica.

Art. 43 - Indirizzi per le modalità di manutenzione, gestione e fruizione delle zone naturalistico-ricreative

Il Progetto di sistemazione finale dovrà prevedere le modalità di gestione di tutte le cave, i soggetti interessati e le forme di finanziamento per un periodo di almeno 10 anni, senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Il Progetto di coltivazione e sistemazione finale dovrà essere corredato di un apposito Regolamento di gestione che disciplini l'uso di tutte le aree fruibili dal pubblico per attività ricreative, di svago, sportive, tempo libero, la sosta ed i percorsi pedonali e ciclabili, nonché i tempi di utilizzo delle stesse.

Per ogni area dovrà essere predisposto un Piano di coltura e conservazione.

La gestione delle aree di cava ripristinate dovrà sottostare alle vigenti normative forestali ed ambientali, nello specifico si puntualizzano le seguenti prescrizioni:

1. Per ciascuna area dovrà essere specificato il tipo di governo al quale verrà assoggettata la vegetazione arborea ed arbustiva.
2. Qualsiasi modifica dell'assetto dei soprassuoli, effettuata dopo il collaudo delle opere di sistemazione finale, potrà essere consentita solo se accompagnata da una perizia agronomico-forestale che asseveri l'ininfluenza delle modifiche proposte sugli equilibri floristico-vegetazionali, pedologici ed idrici.
3. È fatto divieto di escavazione di pozzi ed è vietato il prelievo di acqua con qualsiasi mezzo dalle zone umide, se non per usi naturalistici o connessi alla gestione dell'area.



4. È vietato l'uso di fertilizzanti e pesticidi di sintesi nelle aree non agricole e forestali, salvo casi di comprovato pericolo per la sopravvivenza di alcune specie. In tal caso dovranno essere utilizzati fitofarmaci consentiti nei disciplinari di Produzione biologica.
5. Non è mai consentito il pascolo nelle aree rinaturate e in quelle agro-forestali connesse.
6. Non è consentito il parcheggio di roulotte e campers lungo le strade di accesso alle aree e lungo la rete viaria interna.
7. In tali aree è sempre vietato l'esercizio venatorio.
8. Non è consentito nei laghi di cava, se non specificatamente previsto dal Comune, l'allevamento a scopo commerciale (itticoltura).

Art. 44 - Piano di gestione e conservazione delle opere di sistemazione finale

Le opere di manutenzione e conservazione dovranno essere garantite per almeno 10 anni dal loro collaudo senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

In sede di collaudo dei lavori dovranno quindi essere formalmente individuati i soggetti preposti alla gestione delle aree rinaturalizzate.

Per quanto concerne le superfici ad indirizzo prettamente naturalistico e per le superfici arborate ed arbustate, al fine di ottimizzare e programmare per tempo gli interventi, risulta necessaria la redazione di un Piano di gestione e conservazione.

Nel Piano dovrà essere effettuata la mappatura di tutte le particelle di terreno interessate dalle operazioni di recupero, in modo che i singoli interventi, controllati contestualmente alla loro esecuzione, vengano eseguiti e possano essere d'ausilio per gli interventi successivi.

Per ogni particella si dovranno indicare la zona o l'area di appartenenza, la superficie, la composizione delle specie esistenti in origine e di quelle immesse, il tipo strutturale ed infine i particolari problemi riscontrati. In particolare, per le essenze arboree, arbustive ed erbacee di nuova immissione dovranno essere indicate le caratteristiche peculiari del postume, le priorità di intervento e le possibili soluzioni alternative, sempre attenendosi alle proposte del programma iniziale.

Nella mappatura delle aree la metodologia da adottare è quella dell'analisi puntiforme, attraverso l'individuazione di opportune aree di saggio rappresentative degli ecosistemi ed agro-ecosistemi presenti.

Lo scopo principale è mettere in atto corretti procedimenti gestionali e definire i valori soglia del disturbo ambientale.

Nel Piano, che dovrà essere redatto dalle Ditte interessate prima del collaudo delle opere, dovranno essere indicati chiaramente: la superficie interessata, le cure colturali, il governo, le ipotesi di taglio con la previsione



degli assortimenti legnosi ritraibili, i reimpieghi nell'area, i computi metrici delle operazioni e gli interventi di miglioramento.

Il Piano dovrà prevedere un rilievo periodico agro-vegetazionale e la stesura di una relazione tecnica a cadenza quinquennale, allo scopo di programmare eventuali interventi urgenti (non inseriti nel Piano di conservazione e coltura) in aree in cui eventi sfavorevoli e/o non previsti precludano il raggiungimento degli obiettivi della sistemazione perseguiti dal Progetto.

Art. 45 - Direzione lavori delle opere di sistemazione finale

Essendo l'esito del recupero ambientale dei luoghi strettamente connesso all'attenzione posta nelle singole operazioni di sistemazione finale morfologico e vegetazionale, la direzione dei lavori dovrà essere affiancata obbligatoriamente da uno o più tecnici geologi, agronomi e/o forestali, laureati in scienze ambientali, di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico, in grado di indirizzare puntualmente gli interventi seguendo la filosofia di sistemazione finale complessiva, definendo le eventuali modifiche ritenute necessarie in corso d'opera.

Il Comune potrà incaricare un tecnico di propria fiducia per la supervisione delle opere di sistemazione finale.

Il tecnico incaricato dal Comune e/o il tecnico specializzato in assistenza alla D.L., in accordo con i progettisti, potrà modificare le modalità di piantumazione, i sestri di impianto, le specie previste, le movimentazioni terre locali e quanto altro ritenuto necessario al fine di ottimizzare l'intervento di sistemazione finale, senza la necessità di provvedere a varianti ai piani di coltivazione purché non siano previste variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle geometrie degli scavi e del quantitativo utile estraibile.

Art. 46 - Collaudi

Le opere di recupero devono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione.

L'esecuzione dell'intervento di sistemazione finale sarà oggetto di collaudo da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese della ditta esercente l'attività.

I tecnici incaricati del collaudo dovranno essere geologi o agronomi e/o forestali o laureati in scienze ambientali, di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico e dovranno certificare la corretta esecuzione delle opere prima del collaudo finale e dello svincolo delle fidejussioni, dopo almeno 2 cicli vegetativi.

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.



Art. 47 - Inadempienze agli obblighi di sistemazione finale

I lavori di sistemazione finale devono essere ultimati nei termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione e comunque entro un anno dal termine della coltivazione.

Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna anche all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale delle cave secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

A garanzia della fattibilità della sistemazione finale, il Progetto presentato dalla ditta concessionaria deve essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale degli interventi di sistemazione finale delle cave.

L'esecuzione degli interventi di sistemazione finale sarà oggetto di collaudo da parte dell'Amministrazione Comunale; l'esito favorevole del collaudo permetterà la liberazione delle somme fidejussorie previste nell'atto di autorizzazione.

In caso di inadempienza nell'assolvimento degli obblighi assunti per la sistemazione finale delle aree il Comune provvede d'ufficio facendo fronte agli oneri relativi attingendo alla garanzia fidejussoria.



TITOLO VIII – PREVISIONI ESTRATTIVE

Art. 48 – Ambiti estrattivi previsti dal PAE 1995

Nelle schede progettuali di cui al presente articolo sono riportate le prescrizioni di intervento e di ripristino e le prescrizioni particolari per l’attuazione delle previsioni del PAE 1995, alcuni dei quali ancora in corso di attuazione.

Nella tabella 1 sono riassunti i quantitativi estraibili per tipologia di materiale e il tipo di ripristino per ogni previsione:

TABELLA 1

	VOLUME ESTRAIBILE			MODALITA' DI	Stato di attuazione
	ghiaia pregiata (m ³)	ghiaia non pregiata (m ³)	argilla (m ³)	RIPRISTINO	
P. P. 1 COMPARTO ESTRATTIVO n. 1 “POLO G2 - PARTITORE”	300.000	-	-	Agricolo- naturalistico	Attività estrattiva completata - Sistemazione finale collaudata
P. P. 2 AMBITO ESTRATTIVO n. 2 “GHIAIE SUPERIORI”	50.000	50.000	-	Agricolo- naturalistico	Attività estrattiva completata - Sistemazione finale collaudata
P. P. 3 AMBITO ESTRATTIVO n. 3 “CANDIA”	50.000	100.000	-	Agricolo- naturalistico	Attività estrattiva completata - Sistemazione finale collaudata
P. P. 4 AMBITO ESTRATTIVO n. 4 “CANDIA”	100.000	-	-	Agricolo- naturalistico	Attività estrattiva completata - Sistemazione finale collaudata
I.D. 5 AMBITO ESTRATTIVO n. 5 “CA' BASTONE”	-	-	15.000	Agricolo	Attività estrattiva completata – Sistemazione finale collaudata
I.D. 6 (*) AMBITO ESTRATTIVO n. 6 “CÀ ROSSA”	-	-	350.000	Agricolo	In corso
Intervento di rinaturazione “Tiro a Volo”	Da definire in fase di progettazione			naturalistico	In fase di progettazione

(*) Ambito estrattivo individuato dal PAE 1995 e oggetto delle successive varianti 2007 – 2010 – 2018 (inserito nella TABELLA 2)



Art. 48.1 – COMPARTO ESTRATTIVO n. 1 “POLO G2 - Partitore”

(Articolo eliminato in sede di variante 2018 in quanto riferito a cava esaurita)

Art. 48.2 – AMBITO ESTRATTIVO n. 3 “CANDIA”

(Articolo eliminato in sede di variante 2018 in quanto riferito a cava esaurita)

Art. 48.3 – AMBITO ESTRATTIVO n. 4 “CANDIA”

(Articolo eliminato in sede di variante 2018 in quanto riferito a cava esaurita)

Art. 48.4 – AMBITO ESTRATTIVO 5 “CA' BASTONE”

(Articolo eliminato in sede di variante 2018 in quanto riferito a cava esaurita)

Art. 48.5 – Intervento di rinaturazione “Tiro a volo”

Il Piano territoriale del Parco del Taro prevede per l'intervento di rinaturazione del “Tiro a volo” i seguenti obiettivi:

P2 – “Tiro a volo di Noceto”

In zona C di Piano, l'area è stata interessata da attività sportivo-ricreativa di “tiro a volo”, da considerarsi incompatibile con le finalità del Parco, nonché da passata attività estrattiva; è presente un edificio a bordo fiume utilizzato in funzione della già praticata attività sportiva. Il PdIP dovrà assumere i seguenti obiettivi per la riqualificazione ambientale dell'area e per il riutilizzo della struttura esistente:

- definizione di ambiti per servizi e strutture del Parco, di zone destinate a coltivazioni agricole, di zone a carattere naturalistico;
- definizione degli interventi necessari alla ristrutturazione dell'edificio esistente e al riassetto della relativa area di pertinenza, per la realizzazione di una struttura funzionale alla fruizione del Parco.

Il Progetto, precedentemente adottato dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale Regionale del Taro con atto di Consiglio n. 14 del 30/11/2009, è stato approvato dalla Provincia con deliberazione di Giunta n. 464 del 26 agosto 2010, immediatamente esecutiva.

Per l'attuazione dell'intervento potrà essere necessaria l'estrazione e la commercializzazione di ghiaie. Per tale motivo l'intervento è stato individuato nel Piano comunale delle attività estrattive.

Lo Studio di Impatto Ambientale relativo all'intervento di rinaturazione “Tiro a volo” dovrà contenere specifiche indicazioni in merito allo stato qualitativo dei suoli ex tiro a volo con particolare riferimento al tenore di piombo.



Art. 49 – Ambiti estrattivi previsti dalle varianti 2007 - 2010 – 2018 - 2022

Nei seguenti articoli sono riportate le schede tecniche degli ambiti estrattivi previsti e modificati dalle Varianti 2007, 2010, 2018 e 2022

In TABELLA 2 sono riassunti i quantitativi estraibili per tipologia di materiale e il tipo di ripristino per ogni comparto:

TABELLA 2

	VOLUME ESTRAIBILE			MODALITA' DI RIPRISTINO	Stato di attuazione
	Ghiaie pregiate e non (m ³)	Sabbie silicee (m ³)	Argille (m ³)		
I.D. 6 AMBITO ESTRATTIVO n. 6 "CÀ ROSSA"(*)	-	-	700.000	Agricolo-naturalistico	Attività estrattiva in corso
I.D. 7 AMBITO ESTRATTIVO n. 7 "GHIAIE DI MEZZO"	290.000	-	-	Agricolo-naturalistico	Attività estrattiva in corso
I.D. 8a AMBITO ESTRATTIVO n. 8a "CAMPAGNOLA VECCHIA"	600.000	-	-	Agricolo-naturalistico	Attività estrattiva in corso
I.D. 8b AMBITO ESTRATTIVO n. 8b "MARCHETTA"	240.000	-	-	Agricolo-naturalistico	Attività estrattiva in corso
I.D. 9 AMBITO ESTRATTIVO n. 9 "LA BETTOLA"	260.000	-	-	Agricolo	Attività estrattiva in corso

(*) Ambito estrattivo già individuato all'interno del PAE 1995

Nelle seguenti schede sono riportati nel dettaglio i volumi estraibili, la destinazione finale delle aree interessate all'attività estrattiva, le modalità di coltivazione, sistemazione finale e gestione, la viabilità per il trasporto del materiale estratto e le prescrizioni particolari.

Per tutti gli ambiti estrattivi i progetti devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni generali:

- devono essere fornite specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività estrattive per le aree di coltivazione individuate, indicando caratteristiche, superfici, profondità di scavo, mezzi impiegati e durata della fase di attività;
- devono essere individuati i luoghi di stazionamento temporaneo dei mezzi, prevedendo idonea impermeabilizzazione delle aree e messa in sicurezza dei prodotti utilizzati per il normale funzionamento dei mezzi meccanici (carburanti, lubrificanti, ricambistica);
- deve essere indicata:
 - la viabilità bianca



- la viabilità sulle altre strade di collegamento sino al luogo di lavorazione;

- deve essere esplicitate le modalità di recupero dell'area con particolare attenzione ai materiali di ritombamento e/o risagomatura utilizzati;
- qualora si attivino scarichi in acque superficiali o su suolo si dovrà predisporre specifica istanza, ai sensi delle normative vigenti in materia.
- lo Studio di impatto ambientale per la procedura di Screening o VIA di cui alla LR 4/2018 dovrà essere corredato da Documento previsionale di impatto acustico, redatto ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 4 della LQ n. 447/95, dei regolamenti regionali e secondo le indicazioni dell'ARPAE, da approfondimenti in merito alla produzione di polveri ed alla loro dispersione in atmosfera, connesse sia alla fase di escavazione che di trasporto del materiale estratto.



Art. 49.1 – Ambito estrattivo n. 6 “Cà Rossa

a)	<i>Perimetrazione:</i> Vedere Tav. P03			
	<i>Superficie:</i>	257.000 m ²		
	<i>Profondità massima di escavazione</i>	da definire in fase di progetto in relazione alla riprofilatura di versante prevista.		
		Ghiaie alluvionali pregiate Ghiaie alluvionali non pregiate	Sabbie silicee	Argille per laterizi
	<i>Potenzialità massima dell'ambito</i>	-	-	1.500.000 m ³
	<i>Quantitativi pianificati dal PAE 1995</i>			350.000 m ³
	<i>Quantitativi già pianificati dalla variante al PAE 2007 e in fase di escavazione</i>	-	-	150.000 m ³
	<i>Volume estraibili aggiunti dalla variante 2010</i>	-	-	550.000 m ³
b)	<i>Impianti di lavorazione inerti connessi:</i> Impianti di produzione laterizi od altri utilizzi (es: argille da impermeabilizzazioni)			
c)	<i>Destinazione finale delle aree oggetto di attività estrattiva:</i> Agricola, con ripristino dei filari interpoderali.			
d)	<i>Modalità di coltivazione:</i> Riprofilatura di versante con utilizzo di escavatori meccanici, con uno o più fronti attivi. L'escavazione dovrà procedere con gradoni di altezza massima non superiore a 10 m. La coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; la sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere completato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo, salvo specifica autorizzazione comunale rilasciata sulla base di motivazioni connesse alle modalità di scavo e/o ripristino			
	<i>Modalità di sistemazione finale:</i> Il versante dovrà essere riprofilato secondo forme regolari a ripercorrere le forme morfologiche naturali dei versanti della zona, con ricostruzione della rete idrografica superficiale e preparazione di idoneo terreno vegetale. Lungo i confini di proprietà e la viabilità interpoderale dovranno essere piantumate siepi autoctone plurispecifiche tipiche degli habitat vegetazionali di media collina (a dominanza di Carpino Nero e Roverella). Le opere di recupero ambientale dovranno essere realizzate nelle zone di cava non più interessate dalla coltivazione, entro un anno dal termine delle attività estrattive nelle stesse.			
e)	<i>Modalità di gestione:</i> -			
	<i>Azioni per ridurre al minimo gli impatti:</i> rif. Cap. 4.4 della Relazione tecnica contenente le prescrizioni operative. Particolare attenzione dovrà essere posta nella pulitura delle strade pubbliche e nel contenimento delle polveri in atmosfera.			
f)	<i>Norme tecniche di riferimento:</i> <ul style="list-style-type: none">- Norme tecniche di attuazione del PAE vigente;- Norme tecniche di attuazione del PIAE vigente.			



g)	<p><i>Viabilità</i></p> <p>Per il trasporto del materiale estratto dovrà essere utilizzata la viabilità indicata nella carta P03</p> <p>Per l'allontanamento degli inerti estratti si potranno utilizzare le S.P. esistenti fino all'intersezione con la via Emilia.</p> <p>I tratti di S.P. utilizzati dai mezzi d'opera dovranno essere periodicamente assoggettati a manutenzione straordinaria in caso di danni manifestamente riconducibili agli autocarri di cava qualora ritenuto necessario dal competente Servizio Provinciale. Tali interventi, a parziale carico dei Soggetti esercenti le attività estrattive, andranno preventivamente concordati con i Comuni di Fidenza e Noceto e con il competente Servizio Viabilità della Provincia di Parma, ed essere definiti nell'ambito degli accordi obbligatori da predisporre ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.</p>
h)	<p><i>Prescrizioni particolari:</i></p> <p>Particolare attenzione occorrerà porre nel recupero, ricostruzione e regimazione delle acque superficiali, in rapporto alle locali caratteristiche clivometriche e altimetriche.</p> <p>L'attività estrattiva dovrà essere attuata per stralci funzionali: ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, il Comune di Noceto dovrà concludere accordi con i soggetti esercenti le attività estrattive pianificate nell'Ambito in esame, al fine di razionalizzare, anche temporalmente, le fasi attuative e di recupero e minimizzare gli impatti derivanti delle cave stesse.</p>



Art. 49.2 – Ambito estrattivo n. 7 “Ghiaie di mezzo”

a)	<i>Perimetrazione:</i> Vedere Tav. P03			
	<i>Superficie:</i>	100.000 m ²		
	<i>Profondità massima di escavazione</i>	8 m, garantendo comunque un franco di almeno 1 m dalla minima soggiacenza della falda.		
		Ghiaie alluvionali pregiate e non pregiate	Sabbie silicee	Argille per laterizi
	<i>Potenzialità massima dell'ambito</i>	800.000 m ³	-	-
	<i>Volumi estraibili</i>	290.000 m ³ (comprensivi dei volumi già autorizzati)	-	-
b)	<i>Impianti di lavorazione inerti connessi:</i> Nell'area potrà essere delocalizzato l'impianto fisso di trasformazione inerti attualmente presente in loc. La Vigna nel Parco del Taro. In attesa della delocalizzazione gli inerti potranno essere lavorati presso l'impianto ubicato nel Parco del Taro in loc. La Vigna. In alternativa potrà essere installato un impianto di trasformazione inerti mobile all'interno dell'ambito estrattivo, come previsto dall'art. 56 delle N.T.A.			
c)	<i>Destinazione finale delle aree oggetto di attività estrattiva:</i> Zona per impianti fissi di lavorazione inerti, in caso di delocalizzazione dell'impianto ubicato nel Parco del Taro in loc. La Vigna o zona agricola.			
d)	<i>Modalità di coltivazione:</i> Coltivazione a fossa con utilizzo di escavatori meccanici, con uno o più fronti attivi. La coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; la sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere completata contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo, salvo specifica autorizzazione comunale rilasciata sulla base di motivazioni connesse alle modalità di scavo e/o ripristino			
	<i>Modalità di sistemazione finale:</i> In caso di ripristino ad uso agricolo, dovrà essere previsto il ritombamento a quote prossime a quelle del piano campagna originario, In caso di destinazione ad impianto fisso di lavorazione potrà essere previsto sia un ritombamento a quote basse al fine di favorire l'inserimento paesaggistico e la riduzione degli impatti. In ogni caso dovrà essere prevista una piantumazione di siepi autoctone plurispecifiche lungo i confini di proprietà e la viabilità interpodereale per una superficie minima del 10% della superficie dell'ambito.			
e)	<i>Modalità di gestione:</i> Le opere di manutenzione e conservazione dei filari dovranno essere garantite per almeno 10 anni dal termine dei lavori senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale, con esplicita accettazione da parte del proprietario dei terreni. Il Progetto dovrà essere corredata da un Piano di gestione (o Piano di manutenzione) nel quale dovranno essere indicati chiaramente: la superficie interessata, le cure colturali, il governo, le ipotesi di taglio con la previsione degli assortimenti legnosi ritraibili, i reimpieghi nell'area, i computi metrici delle operazioni e gli interventi di miglioramento. In fase di convenzione la Ditta e/o i proprietari dell'area dovranno impegnarsi nella gestione dell'area e nel rispetto del Piano di gestione. In caso di installazione di un impianto fisso di lavorazione, prima del rilascio delle autorizzazioni, dovrà essere redatto un programma di sviluppo industriale e qualificazione ambientale (PSQA) nel quale siano definiti gli impegni assunti dalla ditta esercente in merito alla esecuzione e manutenzione nel tempo delle opere di mitigazione ambientale. Il PSQA dovrà essere approvato dalla Giunta comunale.			



	<p><i>Azioni per ridurre al minimo gli impatti:</i> rif. Cap. 4.4 della Relazione tecnica contenete le prescrizioni operative.</p>
f)	<p><i>Norme tecniche di riferimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Norme tecniche di attuazione del PAE vigente;- Norme tecniche di attuazione del PIAE vigente.
g)	<p><i>Viabilità</i></p> <p>Per il trasporto del materiale estratto dovrà essere utilizzata strada delle Ghiaie di mezzo. E' vietato il transito lungo la strada parallela al Canale Forcello.</p>
h)	<p><i>Prescrizioni particolari:</i></p> <p>Lo studio di impatto ambientale dovrà individuare le misure di mitigazione per l'impatto acustico nei confronti dei possibili recettori in loc. Ghiaie di mezzo, S. Maria e Bolognina.</p> <p>Lo Studio di impatto ambientale dovrà valutare la compatibilità dell'impianto di trasformazione inerti al fine di mitigare gli impatti indotti.</p> <p>Il progetto dovrà essere corredato da Studio di incidenza, al fine di acquisire il parere del competente ufficio regionale in merito alla Valutazione di incidenza.</p> <p>Lo studio di impatto ambientale dovrà valutare l'opportunità di attivare una viabilità esterna al parco per il trasporto del materiale estratto.</p>



Art. 49.3a – Ambito estrattivo n. 8a “Campagnola vecchia”

a)	<i>Perimetrazione:</i> Vedere Tav. P03				
	<i>Superficie:</i>		105.000 m ²		
	<i>Profondità massima di escavazione</i>		10 m da p.c.; garantendo comunque un franco di almeno 1 m dalla minima soggiacenza della falda.		
			Ghiaie alluvionali pregiate e non pregiate	Sabbie silicee	Argille per laterizi
	<i>Potenzialità massima dell'ambito</i>		600.000 m ³	-	-
	<i>Volumi estraibili</i>		600.000 m ³	-	-
b)	<i>Impianti di lavorazione inerti connessi:</i> Potrà essere installato un impianto di trasformazione inerti temporaneo all'interno dell'ambito estrattivo, come previsto dall'art. 56 delle N.T.A. Lo Studio di impatto ambientale dovrà valutare la compatibilità dell'impianto al fine di mitigare gli impatti indotti. L'impianto dovrà essere rimosso dall'area al termine dell'attività estrattiva.				
c)	<i>Destinazione finale delle aree oggetto di attività estrattiva:</i> Bacino ad uso plurimo secondo le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).				
d)	<i>Modalità di coltivazione:</i> Coltivazione a fossa con utilizzo di escavatori meccanici, con uno o più fronti attivi. La coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale. Dovrà essere mantenuta una distanza minima di 20 m dal fronte di scavo alle abitazioni in località Campagnola nuova e Campagnola Vecchia.				
	<i>Modalità di sistemazione finale:</i> Dovrà essere previsto un uso plurimo del bacino ed un suo corretto inserimento paesaggistico. Il bacino dovrà essere progettato con attenzione alla diversificazione ambientale, ai sensi dell'articolo 45 delle NTA del PIAE di Parma approvato. Lo svuotamento del bacino non dovrà avvenire mai completamente (ad eccezione delle fasi di manutenzione straordinaria) garantendo il costante mantenimento di un quantitativo minimo di acqua (da definire puntualmente in fase di progettazione), per preservare l'ecosistema in esso presente, con particolare riferimento alle forme di vita acquatiche. Dovrà essere prevista una piantumazione di siepi autoctone plurispecifiche nelle zone circostanti i bacini. Dovrà essere mantenuta una distanza minima di 60 m dal piede esterno dell'argine del bacino derivante dall'attività estrattiva alle abitazioni in località Campagnola Nuova e Campagnola Vecchia.				



e)	<p><i>Modalità di gestione:</i></p> <p>Le opere di manutenzione e conservazione dei filari dovranno essere garantite per almeno 10 anni dal termine dei lavori senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.</p> <p>Il Progetto di sistemazione finale dovrà contenere un Piano di gestione nel quale dovranno essere indicati chiaramente: la superficie interessata, le cure colturali, il governo, le ipotesi di taglio con la previsione degli assortimenti legnosi ritraibili, i reimpieghi nell'area, i computi metrici delle operazioni e gli interventi di miglioramento.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2004 dovrà essere stipulato un accordo fra il Soggetto attuatore, il Comune e il Consorzio di Bonifica allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive e da definire le modalità di realizzazione e gestione del bacino ad uso plurimo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il soggetto attuatore dovrà farsi carico di redigere il progetto di impermeabilizzazione del bacino di accumulo, il progetto delle opere di adduzione e derivazione e delle varie opere accessorie, acquisendo il parere favorevole del soggetto gestore;- il soggetto attuatore dovrà farsi carico di realizzare l'impermeabilizzazione del bacino;- nella convenzione autorizzativa dovrà essere esplicitato l'impegno alla cessione gratuita del bacino e delle opere accessorie alla Regione o al Consorzio della bonifica parmense o ad altro soggetto gestore;- il Consorzio della bonifica parmense dovrà controfirmare la convenzione, accettando la gestione del bacino e gli oneri di manutenzione conseguenti.
	<p><i>Azioni per ridurre al minimo gli impatti:</i></p> <p>rif. Cap. 4.4 della Relazione tecnica contenete le prescrizioni operative.</p>
f)	<p><i>Norme tecniche di riferimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Norme tecniche di attuazione del PAE vigente;- Norme tecniche di attuazione del PIAE vigente.
g)	<p><i>Viabilità</i></p> <p>Per il raggiungimento della Strada Provinciale dovrà essere utilizzata la viabilità individuata su area privata e di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 19/01/2012 relativa all'approvazione della VIA relativa agli ambiti 8°, 8b e 9.</p> <p>Il soggetto attuatore dovrà contribuire alla manutenzione ordinaria dei tratti dell'ex S.S. n. 357 di Fornovo utilizzati dai mezzi d'opera, ovvero al suo adeguamento per i tratti non idonei dal punto di vista della sicurezza; tali interventi dovranno essere opportunamente e preventivamente concordati con il competente Ufficio Viabilità della Provincia di Parma.</p>



Art. 49.3b – Ambito estrattivo n. 8b “Marchetta”

a)	<i>Perimetrazione:</i> Vedere Tav. P 03			
	<i>Superficie:</i>	54.200 m ²		
	<i>Profondità massima di escavazione</i>	10 m da p.c., garantendo comunque un franco di almeno 1 m dalla minima soggiacenza della falda.		
		Ghiaie alluvionali pregiate e non pregiate	Sabbie silicee	Argille per laterizi
	<i>Potenzialità massima dell’ambito</i>	240.000 m ³	-	-
	<i>Volumi estraibili</i>	240.000 m ³ (comprensivi dei volumi già autorizzati)	-	-
b)	<i>Impianti di lavorazione inerti commessi:</i> Potrà essere installato un impianto di trasformazione inerti temporaneo all’interno dell’ambito estrattivo, come previsto dall’art. 56 delle N.T.A. Lo Studio di impatto ambientale dovrà valutare la compatibilità dell’impianto al fine di mitigare gli impatti indotti. L’impianto dovrà essere rimosso dall’area al termine dell’attività estrattiva.			
c)	<i>Destinazione finale delle aree oggetto di attività estrattiva:</i> Bacino ad uso plurimo secondo le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).			
d)	<i>Modalità di coltivazione:</i> Coltivazione a fossa con utilizzo di escavatori meccanici, con uno o più fronti attivi. La coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale. I lavori di sistemazione morfologica finalizzati alla realizzazione del bacino ad uso plurimo dovranno procedere contestualmente alla coltivazione della risorsa.			
	<i>Modalità di sistemazione finale:</i> Dovrà essere previsto un uso plurimo del bacino ed un suo corretto inserimento paesaggistico. Il bacino dovrà essere progettato con attenzione alla diversificazione ambientale, ai sensi dell’articolo 45 delle NTA del PIAE di Parma approvato. Lo svuotamento del bacino non dovrà avvenire mai completamente (ad eccezione delle fasi di manutenzione straordinaria) garantendo il costante mantenimento di un quantitativo minimo di acqua (da definire puntualmente in fase di progettazione), per preservare l’ecosistema in esso presente, con particolare riferimento alle forme di vita acquatiche. Dovrà essere prevista una piantumazione di siepi autoctone plurispecifiche nelle zone circostanti i bacini.			



e)	<p><i>Modalità di gestione:</i></p> <p>Le opere di manutenzione e conservazione dei filari dovranno essere garantite per almeno 10 anni dal termine dei lavori senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.</p> <p>Il Progetto di sistemazione finale dovrà contenere un Piano di gestione nel quale dovranno essere indicati chiaramente: la superficie interessata, le cure colturali, il governo, le ipotesi di taglio con la previsione degli assortimenti legnosi ritraibili, i reimpieghi nell'area, i computi metrici delle operazioni e gli interventi di miglioramento.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2004 dovrà essere stipulato un accordo fra il Soggetto attuatore, il Comune e il Consorzio di Bonifica allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive e da definire le modalità di realizzazione e gestione del bacino ad uso plurimo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il soggetto attuatore dovrà farsi carico di redigere il progetto di impermeabilizzazione del bacino di accumulo, il progetto delle opere di adduzione e derivazione e delle varie opere accessorie, acquisendo il parere favorevole del soggetto gestore;- il soggetto attuatore dovrà farsi carico di realizzare l'impermeabilizzazione del bacino;- nella convenzione autorizzativa dovrà essere esplicitato l'impegno alla cessione gratuita del bacino e delle opere accessorie alla Regione o al Consorzio della bonifica parmense o ad altro soggetto gestore;- il Consorzio della bonifica parmense, dovrà controfirmare la convenzione, accettando la gestione del bacino e gli oneri di manutenzione conseguenti.
	<p><i>Azioni per ridurre al minimo gli impatti:</i></p> <p>rif. Cap. 4.4 della Relazione tecnica contenete le prescrizioni operative.</p>
f)	<p><i>Norme tecniche di riferimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Norme tecniche di attuazione del PAE vigente;- Norme tecniche di attuazione del PIAE vigente.
g)	<p><i>Viabilità</i></p> <p>Per il raggiungimento della Strada Provinciale dovrà essere utilizzata la viabilità individuata su area privata e di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 19/01/2012 relativa all'approvazione della VIA relativa agli ambiti 8°, 8b e 9.</p> <p>Il soggetto attuatore dovrà contribuire alla manutenzione ordinaria dei tratti dell'ex S.S. n. 357 di Fornovo utilizzati dai mezzi d'opera, ovvero al suo adeguamento per i tratti non idonei dal punto di vista della sicurezza; tali interventi dovranno essere opportunamente e preventivamente concordati con il competente Ufficio Viabilità della Provincia di Parma.</p>



Art. 49.4 – Ambito estrattivo n. 9 “La Bettola”

	<i>Perimetrazione:</i> Vedere Tav. P03			
	<i>Superficie:</i>	80.000 m ²		
	<i>Profondità massima di escavazione</i>	8 m, garantendo comunque un franco di almeno 1 m dalla minima soggiacenza della falda.		
a)		Ghiaie alluvionali pregiate e non pregiate	Sabbie silicee	Argille per laterizi
	<i>Potenzialità massima dell'ambito</i>	300.000 m ³	-	-
	<i>Volumi estraibili</i>	260.000 m ³ (comprensivi dei volumi già autorizzati)	-	-
b)	<i>Impianti di lavorazione inerti connessi:</i> Potrà essere installato un impianto di trasformazione inerti temporaneo all'interno dell'ambito estrattivo, come previsto dall'art. 56 delle N.T.A. Lo Studio di impatto ambientale dovrà valutare la compatibilità dell'impianto al fine di mitigare gli impatti indotti. L'impianto dovrà essere rimosso dall'area al termine dell'attività estrattiva.			
c)	<i>Destinazione finale delle aree oggetto di attività estrattiva:</i> Uso agricolo			
d)	<i>Modalità di coltivazione:</i> Coltivazione a fossa con utilizzo di escavatori meccanici, con uno o più fronti attivi. La coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; la sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere completato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo, salvo specifica autorizzazione comunale rilasciata sulla base di motivazioni connesse alle modalità di scavo e/o ripristino			
	<i>Modalità di sistemazione finale:</i> Agricola con-ritombamento a quote prossime a quelle del piano campagna originario. In ogni caso dovrà essere prevista una piantumazione di siepi autoctone plurispecifiche lungo i confini di proprietà e la viabilità interpodereale per una superficie minima del 5% della superficie dell'ambito.			
e)	<i>Modalità di gestione:</i> Le opere di manutenzione e conservazione dei filari dovranno essere garantite per almeno 10 anni dal termine dei lavori senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale, con esplicita accettazione da parte del proprietario dei terreni. Il Progetto dovrà essere corredata da un Piano di gestione nel quale dovranno essere indicati chiaramente: la superficie interessata, le cure culturali, il governo, le ipotesi di taglio con la previsione degli assortimenti legnosi ritraibili, i reimpieghi nell'area, i computi metrici delle operazioni e gli interventi di miglioramento. In fase di convenzione la Ditta e/o i proprietari dell'area dovranno impegnarsi nella gestione dell'area e nel rispetto del Piano di gestione.			
	<i>Azioni per ridurre al minimo gli impatti:</i> rif. Cap. 4.4 della Relazione tecnica contenete le prescrizioni operative.			
f)	<i>Norme tecniche di riferimento:</i> <ul style="list-style-type: none">- Norme tecniche di attuazione del PAE vigente;- Norme tecniche di attuazione del PIAE vigente;			



g)	<p><i>Viabilità</i></p> <p>Per il raggiungimento della Strada Provinciale dovrà essere utilizzata la viabilità individuata su area privata e di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 19/01/2012 relativa all'approvazione della VIA relativa agli ambiti 8°, 8b e 9.</p> <p>Il soggetto attuatore dovrà contribuire alla manutenzione ordinaria dei tratti dell'ex S.S. n. 357 di Fornovo utilizzati dai mezzi d'opera, ovvero al suo adeguamento per i tratti non idonei dal punto di vista della sicurezza; tali interventi dovranno essere opportunamente e preventivamente concordati con il competente Ufficio Viabilità della Provincia di Parma.</p> <p>Anche durante la realizzazione della tangenziale di Noceto, non potrà essere utilizzata per il trasporto dei materiali estratti, la viabilità comunale 'Ghiaie superiori'. Eventuali opere (accessi, sottopassi, ecc.) da realizzare per garantire la viabilità verso la Strada Provinciale in località La Rampa che si rendessero necessari a seguito del cantiere della tangenziale di Noceto, saranno a carico del Soggetto attuatore dell'attività estrattiva.</p> <p>Qualora la Variante alla S.P. 357r in prossimità dell'abitato di Noceto venisse ultimata prima del completamento dell'attività estrattiva, sarà possibile individuare una viabilità alternativa ad est della tangenziale, verso sud rispetto all'ambito estrattivo, che permetta il raggiungimento della rotatoria prevista dal progetto della nuova viabilità.</p>
-----------	---



TITOLO VIII – IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI

Art. 50 - Impianti temporanei di prima lavorazione di trasformazione degli inerti

Gli impianti temporanei di prima lavorazione e le attrezzature di servizio sono ammessi all'interno dei comparti e degli ambiti estrattivi, ma devono rivestire carattere di assoluta precarietà e dovranno pertanto essere rimossi al termine della coltivazione delle cave.

Gli impianti di lavorazione dei materiali inerti dovranno soddisfare le condizioni previste dalle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla limitazione dell'immissione di polveri ed altri inquinanti in atmosfera, nonché sul contenimento del rumore.

È fatto comunque divieto di utilizzo delle aree di cava per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di prima lavorazione dei materiali estratti.

Non è ammessa l'installazione di impianti di lavorazioni di materiali di recupero e di conglomerati bituminosi.

Per quanto riguarda le aree di cava ricadenti in fascia A o B del PTCP deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative degli impianti di trasformazione, e dei depositi temporanei connessi, con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.

Il Progetto della cava dovrà indicare l'assetto finale e gli interventi per la riqualificazione delle aree al termine dell'attività dell'impianto e le adeguate garanzie fidejussorie.

Art. 51 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti

Nelle zone individuate come "Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti" è consentito l'insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive.

In tali zone è consentito l'insediamento delle attrezzature di servizio quali le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos.

Non sono considerati impianti di prima lavorazione dell'estratto:

- le fornaci dei laterizi e delle ceramiche;
- gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se dissociati dagli impianti di prima lavorazione dell'estratto;
- i cementifici;
- i fabbricati e i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;



- gli impianti di cottura, macinatura e confezione delle calci idrauliche;
- gli altri impianti simili per funzione e/o destinazione a quelli di cui sopra.

Nelle “Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti” il Piano di attua sulla base dei “Programmi di sviluppo qualificazione ambientale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine (10 anni).

Per gli impianti di lavorazione e le attrezzature di servizio, è ammesso il cambio del soggetto gestore e l’installazione di nuovi impianti; non sono invece ammessi cambi di destinazione d’uso produttivo. È fatto inoltre divieto di utilizzo delle aree per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di lavorazione dei materiali estratti.

Per quanto riguarda l’impianto di trasformazione inerti presente nel Parco del Taro dovranno essere messi in atto incentivi per la delocalizzazione dell’impianto.

La Variante 2007 individua come area idonea a ricevere l’impianto in seguito alla delocalizzazione l’ambito estrattivo n. 7, la cui individuazione nel PAE come ambito estrattivo costituisce parte degli incentivi per la delocalizzazione dell’impianto.

Nelle “Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti” è possibile movimentare macchinari e attrezzature utili alla mitigazione degli impatti ambientali (quali impianti per abbattimento polveri, silos di contenimento sabbie, barriere antirumore, pannellature fonoassorbenti ecc.), in posizioni esplicitamente previste dal Programma di qualificazione e di sviluppo aziendale, di cui all’art. 58.

Tali macchinari e attrezzature dovranno essere mobili o facilmente amovibili senza demolizioni e le loro fondazioni non dovranno emergere dal piano campagna oltre 0,5 m.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere possibilmente mascherati e dovranno comunque esser conformi alle prescrizioni di legge per la sicurezza e per le emissioni sonore ed in atmosfera.

Prima della loro movimentazione dovrà essere effettuata comunicazione al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Decorso tale termine, senza che il Comune intervenga in senso negativo, la movimentazione è da ritenersi autorizzata.

Art. 52 - Programma di sviluppo e qualificazione ambientale

I Programmi di sviluppo e qualificazione ambientale, redatti a cura e spesa dell’ esercente, da approvare da parte della Giunta Comunale, sono finalizzati al miglioramento dell’assetto organizzativo e funzionale delle attività esistenti, oltre all’eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi e dovranno specificare gli interventi



previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela ambientale.

Nel Programma dovranno essere indicati gli eventuali interventi di manutenzione, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture ed impianti tecnologici non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza, con conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia.

Il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale deve essere redatto da tecnici laureati esperti in campo di sistemazione e qualificazione ambientale.

La mancata presentazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni, fatti salvi gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.